



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 59/10

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Approvazione Rendiconto Generale relativo all'esercizio finanziario 2014"
relatore: G. AIETA (Deliberazione di Giunta n. 213 del 21/7/2015);

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	28/7/2015
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	28/7/2015
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	28/07/2015
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

Normativa nazionale

- Costituzione 27 dicembre 1947 (art. 119) pag. 3
Costituzione della Repubblica italiana.
- Decreto-Legge 24 aprile 2014 n. 66 (art. 41, comma1) pag. 5
Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.
- Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Art. 1, commi 3, 4 e 5) pag. 6
Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.
- Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112 (Artt. 62 e 77 quater, comma 11) pag. 8
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
- Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 23-12-2009 pag. 13
Superamento della rilevazione trimestrale di cassa e modalità di pubblicazione dei dati SIOPE nei rendiconti o bilanci di esercizio delle amministrazioni pubbliche.
- R.D. 12-7-1934 n. 1214 (artt. 39, 40 e 41) pag. 16
Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti.

Normativa regionale

- Statuto della Regione Calabria (artt. 36 e 39) pag. 17
Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25.
- Legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Artt. 3 e 3 bis) pag. 19
Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria.
- Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (Artt. 13, 54 e 55) pag. 21
Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria.
- Deliberazione Giunta regionale n. 213 del 21 luglio 2015 pag. 23
Progetto di legge: approvazione Rendiconto generale relativo all'Esercizio finanziario 2014.

Giurisprudenza Costituzionale

- Corte costituzionale pag. 32
Sentenza 23 luglio 2015, n. 181.

Cost. 27-12-1947**Costituzione della Repubblica italiana.**

119. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea ⁽¹⁷³⁾.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti ^{(174) (175)}.

(173) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 4, *L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1*. Le disposizioni di cui alla citata *L.Cost. n. 1/2012* si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

(174) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 4, *L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1*. Le disposizioni di cui alla citata *L.Cost. n. 1/2012* si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

(175) Articolo così sostituito dall'[art. 5, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3](#). In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi la [L. 5 maggio 2009, n. 42](#).

Decreto-Legge 24 aprile 2014 n. 66 (art. 41, comma 1)**Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.****Capo III****Strumenti per prevenire il formarsi di ritardi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni****Art. 41** (*Attestazione dei tempi di pagamento*)

1. A decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal [decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231](#), nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'[articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#). In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione. Per le Amministrazioni dello Stato, in sede di rendiconto generale, il prospetto di cui al primo periodo è allegato a ciascuno stato di previsione della spesa. ⁽¹⁰⁹⁾

(109) Comma così modificato dalla [legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89](#).

Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n. 174 ⁽¹⁾ (art. 1, commi 3, 4 e 5)**Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.**

(1) Convertito in legge, con modificazioni, dall'[art. 1, comma 1, L. 7 dicembre 2012, n. 213](#).

Titolo I**Regioni**

Art. 1 *Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni* ⁽³⁾

3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, con le modalità e secondo le procedure di cui all'[articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266](#), per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'[articolo 119, sesto comma, della Costituzione](#), della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. I bilanci preventivi annuali e pluriennali e i rendiconti delle regioni con i relativi allegati sono trasmessi alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dai presidenti delle regioni con propria relazione. ⁽¹⁹⁾ ⁽²⁵⁾

4. Ai fini del comma 3, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano altresì che i rendiconti delle regioni tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla regione, nonché dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali resta fermo quanto previsto dall'[articolo 2, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), dall'[articolo 2, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549](#), e dall'[articolo 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#). ⁽¹⁹⁾

5. Il rendiconto generale della regione è parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli articoli [39](#), [40](#) e [41 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214](#). Alla decisione di parifica è allegata una relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa. La decisione di parifica e la relazione sono trasmesse al presidente della giunta regionale e al consiglio regionale. ⁽¹⁹⁾

(3) Articolo così sostituito dalla *legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213*.

(19) La Corte costituzionale, con *sentenza 26 febbraio - 6 marzo 2014, n. 39* (Gazz. Uff. 12 marzo 2014, n. 12, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, nonché non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 1 a 8, promosse in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione e ad altre norme meglio precisate in sentenza.

(25) Vedi, anche, la *Deliberazione 22 febbraio 2013, n. 6/SEZAUT/2013/INPR*, la *Deliberazione 4 marzo 2014, n. 5/SEZAUT/2014/INPR* e la *Deliberazione 15 aprile 2014, n. 10/SEZAUT/2014/INPR*.

Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112 ⁽¹⁾ (Art. 62, art. 77 *quater*, comma 11)

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

(1) Convertito in legge, con modificazioni, dall'[art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133](#).

Art. 62. Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali ⁽²⁸⁶⁾

1. Le norme del presente articolo costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica e hanno il fine di assicurare la tutela dell'unità economica della Repubblica ai sensi degli [articoli 117](#), secondo comma, lettera e), e terzo comma, [119](#), secondo comma, e [120 della Costituzione](#). Le disposizioni del presente articolo costituiscono altresì norme di applicazione necessaria ⁽²⁹⁵⁾.

2. Alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), è fatto divieto di emettere titoli obbligazionari o altre passività che prevedano il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza, nonché titoli obbligazionari o altre passività in valuta estera. Per tali enti, la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passività esistente, non può essere superiore a trenta né inferiore a cinque anni. ^{(287) (294) (296)}

3. Salvo quanto previsto ai successivi commi, agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di:

a) stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti dall'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#);

b) procedere alla rinegoziazione dei contratti derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

c) stipulare contratti di finanziamento che includono componenti derivate. ⁽²⁸⁸⁾

3-bis. Dal divieto di cui al comma 3 sono esclusi:

a) le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati;

b) le riassegnazioni dei medesimi contratti a controparti diverse dalle originarie, nella forma di novazioni soggettive, senza che vengano modificati i termini e le condizioni finanziarie dei contratti riassegnati;

c) la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto è riferito, esclusivamente nella forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso fisso a variabile o viceversa e con la finalità di mantenere la

corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura;

d) il perfezionamento di contratti di finanziamento che includono l'acquisto di cap da parte dell'ente. ⁽²⁸⁹⁾

3-ter. Dal divieto di cui al comma 3 è esclusa la facoltà per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di eventuali clausole di risoluzione anticipata, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo. ⁽²⁸⁹⁾

3-quater. Dal divieto di cui al comma 3 è esclusa altresì la facoltà per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di componenti opzionali diverse dalla opzione cap di cui gli enti siano stati acquirenti, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo. ⁽²⁸⁹⁾

4. Nei casi previsti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche del medesimo contratto, nonché delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento. ⁽²⁹⁰⁾

5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati o il contratto di finanziamento che include l'acquisto di cap da parte dell'ente, stipulato in violazione delle disposizioni previste dal presente articolo o privo dell'attestazione di cui al comma 4, è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall'ente. ⁽²⁹¹⁾

[6. Agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di stipulare, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, e comunque per il periodo minimo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, contratti relativi agli strumenti finanziari derivati. Resta ferma la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto derivato è riferito, con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura ⁽²⁹⁷⁾. ⁽²⁹²⁾]

7. Fermo restando quanto previsto in termini di comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'[articolo 41, commi 2-bis e 2-ter, della legge 28 dicembre 2001, n. 448](#), il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette altresì mensilmente alla Corte dei conti copia della documentazione ricevuta in relazione ai contratti stipulati di cui al comma 3.

8. Gli enti di cui al comma 2 allegano al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

9. All'[articolo 3, comma 17, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350](#), dopo le parole: «cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «nonché, sulla base dei criteri definiti in sede europea dall'Ufficio statistico delle Comunità europee (EUROSTAT), l'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate».

10. Sono abrogati l'[articolo 41, comma 2, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448](#), nonché l'[articolo 1, commi 381, 382, 383 e 384, della](#)

[legge 24 dicembre 2007, n. 244](#). Le disposizioni relative all'utilizzo degli strumenti derivati da parte degli enti territoriali emanate in attuazione dell'[articolo 41, comma 1, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448](#), sono abrogate dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2014. (293)

11. Restano salve tutte le disposizioni in materia di indebitamento delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali che non siano in contrasto con le disposizioni del presente articolo.

(286) Articolo modificato dalla [legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133](#), e, successivamente, così sostituito dall'[art. 3, comma 1, L. 22 dicembre 2008, n. 203](#), a decorrere dal 1° gennaio 2009.

(287) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 572, lett. a\), L. 27 dicembre 2013, n. 147](#), a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(288) Comma così sostituito dall' [art. 1, comma 572, lett. b\), L. 27 dicembre 2013, n. 147](#), a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(289) Comma inserito dall' [art. 1, comma 572, lett. c\), L. 27 dicembre 2013, n. 147](#), a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(290) Comma così sostituito dall' [art. 1, comma 572, lett. d\), L. 27 dicembre 2013, n. 147](#), a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(291) Comma così sostituito dall' [art. 1, comma 572, lett. e\), L. 27 dicembre 2013, n. 147](#), a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(292) Comma abrogato dall' [art. 1, comma 572, lett. f\), L. 27 dicembre 2013, n. 147](#), a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(293) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 572, lett. g\), L. 27 dicembre 2013, n. 147](#), a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(294) In deroga a quanto previsto dal presente comma, vedi l'[art. 4, comma 8, D.L. 28 aprile 2009, n. 39](#). Vedi, anche, l'[art. 1, comma 537, L. 23 dicembre 2014, n. 190](#).

(295) La Corte costituzionale, con [sentenza 10 - 18 febbraio 2010, n. 52](#) (Gazz. Uff. 24 febbraio 2010, n. 8, 1ª Serie speciale), ha dichiarato: 1) cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 62, commi 01, 1, 2 e 3, promosse in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso n. 70 del 2008; 2) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, comma 01, promossa in riferimento agli artt. 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso n. 86 del 2008; 3) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, comma 1, così come modificato dall'[art. 3 della legge 22 dicembre 2008, n. 203](#), promossa in riferimento agli artt. 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso n. 19 del 2009; 4) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 62, commi 1 e 2, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'[art. 3 della legge n. 203 del 2008](#), promosse in riferimento agli artt. 97 e 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria, con il ricorso n. 86 del 2008; 5) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 62, commi 3 e 6, così come modificato dall'[art. 3 della legge n. 203 del 2008](#), promosse in riferimento agli artt. 23, 97 e 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria, con il ricorso n. 19 del 2009; 6) non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 62, promossa in riferimento agli artt. 70 e 77 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso n. 86 del 2008; 7) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 62, commi 1 e 2, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal suddetto [art. 3 della legge n. 203 del 2008](#), promosse in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria, con il ricorso n. 86 del 2008; 8) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 62, commi 3 e 6, così come modificato dall'[art. 3 della legge n. 203 del 2008](#), promosse, in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria, con il ricorso n. 19 del 2009.

(296) La Corte costituzionale, con [sentenza 10 - 18 febbraio 2010, n. 52](#) (Gazz. Uff. 24 febbraio 2010, n. 8, 1ª Serie speciale), ha dichiarato: 1) cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 62, commi 01, 1, 2 e 3, promosse in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso n. 70 del 2008; 2) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, comma 01, promossa in riferimento agli artt. 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso n. 86 del 2008; 3) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, comma 1, così come modificato dall'[art. 3 della legge 22 dicembre 2008, n. 203](#), promossa in riferimento agli artt. 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso n. 19 del 2009; 4) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 62, commi 1 e 2, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'[art. 3 della legge n. 203 del 2008](#), promosse in riferimento agli artt. 97 e 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria, con il ricorso n. 86 del 2008; 5) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 62, commi 3 e 6, così come modificato dall'[art. 3 della legge n. 203 del 2008](#), promosse in riferimento agli artt. 23, 97 e 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria, con il ricorso n. 19 del 2009; 6) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, promossa in riferimento agli artt. 70 e 77 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso n. 86 del 2008; 7) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 62, commi 1 e 2, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal suddetto [art. 3 della legge n. 203 del 2008](#), promosse in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria, con il ricorso n. 86 del 2008; 8) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 62, commi 3 e 6, così come modificato dall'[art. 3 della legge n. 203 del 2008](#), promosse, in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria, con il ricorso n. 19 del 2009.

(297) La Corte costituzionale, con [sentenza 10 - 18 febbraio 2010, n. 52](#) (Gazz. Uff. 24 febbraio 2010, n. 8, 1ª Serie speciale), ha dichiarato: 1) cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 62, commi 01, 1, 2 e 3, promosse in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso n. 70 del 2008; 2) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, comma 01, promossa in riferimento agli artt. 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso n. 86 del 2008; 3) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, comma 1, così come modificato dall'[art. 3 della legge 22 dicembre 2008, n. 203](#), promossa in riferimento agli artt. 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso n. 19 del 2009; 4) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 62, commi 1 e 2, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'[art. 3 della legge n. 203 del 2008](#), promosse in riferimento agli artt. 97 e 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria, con il ricorso n. 86 del 2008; 5) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 62, commi 3 e 6, così come modificato dall'[art. 3 della legge n. 203 del 2008](#), promosse in riferimento agli artt. 23, 97 e 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria, con il ricorso n. 19 del 2009; 6) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, promossa in riferimento agli artt. 70 e 77 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso n. 86 del 2008; 7) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 62, commi 1 e 2, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal suddetto [art. 3 della legge n. 203 del 2008](#), promosse in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria, con il ricorso n. 86 del 2008; 8) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 62, commi 3 e 6, così come modificato

dall'art. 3 della [legge n. 203 del 2008](#), promosse, in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria, con il ricorso n. 19 del 2009.

Art. 77-quater. *Modifiche della tesoreria unica ed eliminazione della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa* ⁽⁴⁶⁴⁾

11. Gli enti pubblici soggetti al Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi dell' [articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), e successive modificazioni, e i rispettivi tesorerieri o cassieri non sono tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa, di cui all' [articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468](#), e successive modificazioni. I prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le relative modalità di attuazione. Le sanzioni previste dagli [articoli 30 e 32 della legge n. 468 del 1978](#) per il mancato invio dei prospetti di cassa operano per gli enti inadempienti al SIOPE ⁽⁴⁶⁹⁾.

(464) Articolo inserito dalla [legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133](#).

(469) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [Decr. 23 dicembre 2009](#).

Ministero dell'economia e delle finanze

Decr. 23-12-2009

Superamento della rilevazione trimestrale di cassa e modalità di pubblicazione dei dati SIOPE nei rendiconti o bilanci di esercizio delle amministrazioni pubbliche.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il [decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#);

Visto l'[art. 77-quater, comma 11, del citato decreto-legge n. 112/2008](#), che stabilisce che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, sono stabilite le modalità attraverso le quali gli enti pubblici soggetti al Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi dell'[art. 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), e successive modifiche ed integrazioni, e i rispettivi tesorerieri o cassieri non sono più tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa, di cui all'[art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468](#), e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'[art. 77-quater, comma 11, del citato decreto-legge n. 112/2008](#), che prevede altresì che i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio e che le sanzioni previste dagli [articoli 30 e 32 della legge n. 468 del 1978](#) per il mancato invio dei prospetti di cassa operano per gli enti inadempienti al SIOPE;

Visto il comma 3 del citato [art. 28 della legge n. 289/2002](#), in cui è previsto che tutti gli incassi e i pagamenti, e i dati di competenza economica rilevati dalle amministrazioni pubbliche devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale;

Visto il [comma 161 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266](#), che prevede che sono tenute alla codificazione di cui all'[art. 28, commi 3, 4 e 5, della citata legge n. 289 del 2002](#), le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato e individuate annualmente nell'elenco pubblicato dall'ISTAT, in applicazione di quanto stabilito dall'[art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311](#);

Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 febbraio 2005, del 14 novembre 2006, del 5 marzo 2007 e del 9 gennaio 2008 che hanno definito gli schemi dei codici gestionali SIOPE delle regioni, degli enti locali, delle università, degli enti di ricerca, delle strutture sanitarie e degli enti di previdenza pubblici;

Visti gli [articoli 29, 30 e 32 della legge n. 468/1978](#) e successive modifiche e integrazioni, che disciplinano gli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati trimestrali di cassa;

Ritenuto opportuno rinviare ad un successivo provvedimento la definizione dei criteri per individuare gli enti che devono ritenersi inadempienti al SIOPE e nei confronti dei quali operano le sanzioni richiamate dal comma 11 del suddetto [art. 77-quater](#);

Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'[art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), reso nella seduta del 25 marzo 2009;

Decreta:

Art. 1 *Eliminazione rilevazione trimestrale di cassa*

1. Al fine di prevedere un periodo di tempo congruo per superare gli eventuali inconvenienti che non assicurano ancora il regolare invio al Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE) gli enti di previdenza pubblici, le regioni e le province autonome, le province, i comuni, le comunità montane, le università, gli enti di ricerca e le aziende sanitarie ed ospedaliere, a decorrere dall'esercizio 2010, non sono tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa di cui all'[art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468](#), e successive modifiche ed integrazioni.

2. Restano fermi gli adempimenti di cui al comma 1 per i dati di cassa relativi ai trimestri del 2009. Per le province, i comuni e le comunità montane, i tesoriери provvedono nel 2010 anche alla trasmissione del prospetto denominato «quinto periodo».

Art. 2 *Rendiconto e dati SIOPE*

1. Gli enti soggetti alla rilevazione di cui all'[art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), allegano, a seconda del tipo di contabilità cui sono tenuti, al rendiconto o al bilancio di esercizio relativi agli anni 2010 e successivi, i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell'anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide.

2. I soli enti che trasmettono i propri dati al SIOPE distinguendo le gestioni delle diverse unità organizzative che li compongono, allegano al rendiconto o al bilancio di esercizio i prospetti SIOPE relativi alla gestione aggregata e la situazione delle disponibilità liquide delle singole unità organizzative.

3. I prospetti dei dati SIOPE e la relativa situazione delle disponibilità liquide sono disponibili accedendo all'archivio gestito dalla Banca d'Italia, attraverso l'applicazione WEB www.siope.it. Il prospetto dei dati SIOPE degli enti di previdenza pubblici è disponibile accedendo all'archivio gestito dalla Ragioneria Generale dello Stato, attraverso il portale del Data Warehouse RGS.

4. Nel caso in cui i prospetti dei dati SIOPE relativi all'esercizio precedente o la relativa situazione delle disponibilità liquide non corrispondano alle scritture contabili dell'ente e del cassiere o tesoriere, l'ente allega al rendiconto o al bilancio di esercizio una relazione, predisposta dal responsabile finanziario, esplicativa delle cause che hanno determinato tale situazione e delle iniziative adottate per pervenire, nell'anno successivo, ad una corretta attuazione della rilevazione SIOPE. Entro venti giorni dall'approvazione del rendiconto o bilancio di esercizio la relazione è inviata alla competente Ragioneria territoriale dello Stato. Gli enti di previdenza pubblici, le regioni, le province autonome e gli enti di ricerca inviano la relazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro lo stesso termine.

5. Non sono considerate cause di mancata corrispondenza ai fini del comma 4:

a) le differenze riguardanti la classificazione economica dei dati, con riferimento alle voci contabili per le quali la codifica SIOPE adotta criteri di aggregazione diversi da quelli previsti per il bilancio degli enti diversi dagli enti locali;

b) le differenze tra il totale generale delle riscossioni o dei pagamenti risultanti dalle scritture dell'ente ed i corrispondenti risultati riportati dai prospetti dei dati SIOPE e dalla situazione delle disponibilità liquide, inferiori all'1 per cento. Per l'INPS e l'INPDAP sono ammissibili differenze inferiori allo 0,5 per cento;

c) le differenze determinate dalle riscossioni e dai pagamenti codificati con il codice SIOPE 9998 riguardante gli incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa e i pagamenti da regolarizzare derivanti dal rimborso delle anticipazioni di cassa, a condizione che le differenze determinate per le entrate risultino dello stesso importo di quelle determinate per le spese.

Art. 3 *Disposizioni finali*

1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

R.D. 12-7-1934 n. 1214 (artt. 39, 40 e 41)**Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti.**

39. (art. 29, legge 14 agosto 1862, n. 800). - La Corte verifica il rendiconto generale dello Stato e ne confronta i risultati tanto per le entrate, quanto per le spese ponendoli a riscontro con le leggi del bilancio.

A tale effetto verifica se le entrate riscosse e versate ed i resti da riscuotere e da versare risultanti dal rendiconto, siano conformi ai dati esposti nei conti periodici e nei riassunti generali trasmessi alla Corte dai singoli ministeri; se le spese ordinate e pagate durante l'esercizio concordino con le scritture tenute o controllate dalla Corte ed accerta i residui passivi in base alle dimostrazioni allegate ai decreti ministeriali di impegno ed alle proprie scritture.

La Corte con eguali accertamenti verifica i rendiconti, allegati al rendiconto generale, delle aziende, gestioni ed amministrazioni statali con ordinamento autonomo soggette al suo riscontro.

40. (art. 32, legge 14 agosto 1862, n. 800). - La Corte delibera sul rendiconto generale dello Stato a sezioni riunite e con le formalità della sua giurisdizione contenziosa.

41. (art. 31, legge 14 agosto 1862, n. 800). - Alla deliberazione di cui al precedente articolo è unita una relazione fatta dalla Corte a sezioni riunite nella quale questa deve esporre:

le ragioni per le quali ha apposto con riserva il suo visto a mandati o ad altri atti o decreti;

le sue osservazioni intorno al modo col quale le varie amministrazioni si sono conformate alle discipline di ordine amministrativo o finanziario;

le variazioni o le riforme che crede opportune per il perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sull'amministrazione e sui conti del pubblico denaro.

Statuto della Regione Calabria (artt. 36 e 39)

Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 20 aprile 2005, n. 11, 19 gennaio 2010, n. 3, 9 novembre 2010, n. 27, 6 agosto 2012, n. 34, 10 settembre 2014, n. 18 e 6 luglio 2015, n. 15)

Articolo 36 (Attribuzioni della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale:

- a) provvede in ordine all'attuazione del programma di governo esercitando, nel rispetto delle attribuzioni del Presidente della Giunta, tutte le competenze diverse da quelle legislative, regolamentari, di indirizzo e di controllo spettanti al Consiglio;
- b) esercita la potestà regolamentare nelle forme di cui all'articolo 43 del presente Statuto;
- c) predispone il bilancio di previsione ed il rendiconto generale della Regione e la loro variazione, oltre che ogni altro atto di programmazione finanziaria;
- d) gestisce il bilancio, amministra il patrimonio ed il demanio regionali e delibera sui contratti, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo Statuto e dalla legge;
- e) nel rispetto degli obiettivi generali e degli indirizzi deliberati dal Consiglio, su proposta della stessa Giunta, rende esecutivo il piano regionale di sviluppo economico-sociale;
- f) sovrintende, nel rispetto dei principi generali deliberati dal Consiglio, all'ordinamento ed alla gestione delle imprese od aziende dipendenti dalla Regione, degli enti a partecipazione regionale e delle società interregionali, provvedendo a tutte le nomine di competenza regionale, con esclusione di quelle espressamente riservate alla competenza di altri organi;
- g) adotta i provvedimenti relativi all'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e determina la loro ripartizione fra gli uffici di livello dirigenziale apicale;
- h) adotta, su proposta del Presidente della Giunta, il Regolamento per l'esercizio della propria attività;
- i) stabilisce gli obiettivi ed i programmi amministrativi da attuare ed adotta gli atti che rientrano nello svolgimento di tali funzioni ai quali devono uniformarsi gli uffici regionali; verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
- l) esercita le altre attribuzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

Articolo 39 (Iniziativa legislativa)

1. L'iniziativa della legge regionale compete alla Giunta regionale, a ciascun Consigliere regionale, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio comunale dei capoluoghi di Provincia, a non meno di tre Consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore ai diecimila abitanti, agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila, nonché al Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 48.
2. L'iniziativa legislativa viene esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale di un progetto di legge redatto in articoli e illustrato da una relazione descrittiva e, nel caso comporti spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico-finanziaria.
3. Le ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa dei Consigli provinciali e comunali e degli stessi elettori sono stabilite da apposita legge regionale.
4. Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, escluse quelle di iniziativa popolare.

Legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2⁽¹⁾.**Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria.**

(1) Titolo così modificato dall' [art. 1, comma 1, lettera a\), L.R. 29 marzo 2013, n. 14](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 2](#) della stessa legge).

Articolo 3 *Funzioni del collegio.*

1. Il collegio dei revisori dei conti vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione. Redige una relazione sul progetto del bilancio preventivo della Giunta regionale e del Consiglio regionale. Redige, altresì, una relazione sul conto consuntivo della Giunta regionale e del Consiglio regionale contenente valutazioni sulla corrispondenza del conto alle risultanze della gestione, nonché proposte per migliorare l'efficienza e l'economicità della gestione. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sugli atti dispositivi di spese e sui risultati di gestione. Su richiesta della Giunta regionale e del Consiglio regionale, formula pareri su atti inerenti all'ordinamento contabile e finanziario della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria ⁽⁵⁾.

2. Il collegio dei revisori dei conti si raccorda con la sezione regionale della Corte dei conti, nell'esercizio delle rispettive funzioni, al fine del coordinamento della finanza pubblica.

(5) Comma così sostituito dall' [art. 1, comma 1, lettera b\), L.R. 29 marzo 2013, n. 14](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 2](#) della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. Il collegio dei revisori dei conti vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione. Redige una relazione sul progetto del bilancio preventivo del Consiglio regionale. Redige, altresì, una relazione sul conto consuntivo del Consiglio regionale contenente valutazioni sulla corrispondenza del conto alle risultanze della gestione, nonché proposte per migliorare l'efficienza e l'economicità della gestione. Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sugli atti dispositivi di spese e sui risultati di gestione. Su richiesta del Consiglio regionale, formula pareri su atti inerenti all'ordinamento contabile e finanziario del Consiglio regionale della Calabria.».

Articolo 3-bis *Ulteriori funzioni del Collegio⁽⁶⁾.*

1. In attuazione dell'[articolo 14, comma 1, lettera e\), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138](#) (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 settembre 2011, n. 148](#), il Collegio dei revisori dei conti di cui all'articolo 1, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione

della Regione Calabria, svolge nei confronti della Giunta regionale le seguenti ulteriori attività:

a) esprime parere obbligatorio, consistente in un motivato giudizio di congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni sulle proposte di legge di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio, di rendiconto generale e sui relativi allegati;

b) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;

c) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;

d) vigila sulla corretta certificazione degli obiettivi relativi al rispetto del patto di stabilità interno;

e) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;

f) effettua le certificazioni di cui all'[articolo 22, comma 3, lettera d\), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#)), secondo quanto disposto dai relativi decreti attuativi, con riferimento alla gestione sanitaria accentrata presso la Regione;

g) esercita ogni altra funzione demandata dalla legge o dai regolamenti.

2. I pareri del Collegio sono resi entro venti giorni lavorativi dal ricevimento dell'atto, decorsi i quali si può prescindere dall'espressione del parere ai fini dell'adozione del disegno di legge.

3. La Giunta e il Consiglio regionale favoriscono l'attività istruttoria del Collegio assicurando allo stesso, in modo costante e tempestivo, l'informazione e la documentazione in ordine alla predisposizione degli atti sui quali il Collegio deve esprimere il parere.

(6) Articolo aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lettera c\), L.R. 29 marzo 2013, n. 14](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 2](#) della stessa legge).

Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (Artt. 13, 54 e 55)**Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria.****TITOLO II**
Bilancio di previsione annuale**Art. 13***Saldo finanziario di gestione.*

1. Il saldo finanziario negativo, presunto o definitivo, risultante dalla gestione dell'esercizio precedente, deve trovare immediata copertura nel bilancio successivo.
2. Il saldo finanziario positivo, presunto o definitivo, risultante dalla gestione dell'esercizio precedente, è destinato esclusivamente:
 - a) in via prioritaria, alla copertura delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione e delle reiscrizioni relative a economie su residui passivi della stessa natura per le obbligazioni già assunte dalla Regione in esercizi precedenti;
 - b) in subordine, al finanziamento di spese in conto capitale e di spese correnti che non costituiscono avvio di spesa di carattere continuativo.
3. Nel caso in cui il saldo finanziario di cui al comma 2 non fosse sufficiente a coprire le spese di cui alla lettera a), la differenza deve trovare immediata copertura nell'ambito del bilancio in cui il saldo è iscritto.

TITOLO VI
Rendiconto generale e scritture contabili**Art. 54***Risultati della gestione.*

1. I risultati finali della gestione del bilancio regionale sono dimostrati, per ogni esercizio finanziario, nel rendiconto generale, composto dal conto del bilancio e dal conto generale del patrimonio.
2. Il rendiconto generale è presentato dalla Giunta regionale al Consiglio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce ed è approvato con legge regionale entro il 30 giugno dello stesso anno.
3. Al rendiconto generale sono allegati:
 - a) una relazione illustrativa dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate nel rendiconto;
 - b) la riclassificazione del conto del bilancio e del conto generale del patrimonio al fine di consentire l'armonizzazione con il bilancio dello Stato;
 - c) l'ultimo bilancio di esercizio approvato da ciascuna società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria.

Art. 55*Conto del bilancio e conto generale del patrimonio.*

1. Il conto del bilancio espone le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la stessa struttura del bilancio di previsione annuale.
2. Il conto del bilancio è costruito, ai fini della valutazione delle politiche regionali di settore, sulla base della classificazione per funzioni obiettivo e per unità previsionali di base, in modo da consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa in relazione agli obiettivi stabiliti ed agli indicatori di efficacia e di efficienza individuati.
3. Il conto del bilancio espone e dimostra, con riferimento a ciascuna unità previsionale di base:
 - a) le entrate di competenza dell'anno risultanti dalle previsioni definitive, accertate, riscosse, e rimaste da riscuotere;
 - b) le spese di competenza dell'anno, risultanti dalle previsioni definitive, impegnate, pagate, e rimaste da pagare;
 - c) la gestione dei residui attivi e dei residui passivi degli esercizi precedenti;
 - d) il conto totale dei residui attivi e dei passivi che si riportano all'esercizio successivo.
4. La Giunta regionale predispone e trasmette al Consiglio a fini conoscitivi un documento tecnico che accompagna e specifica il conto del bilancio con riferimento ai capitoli individuati nel bilancio di previsione.
5. Il conto generale del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio regionale alla fine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute rispetto alla consistenza iniziale. A tali fini indica:
 - a) le attività e le passività finanziarie;
 - b) i beni mobili ed i beni immobili;
 - c) ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative.
6. Il conto generale del patrimonio contiene la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio, nonché un'ulteriore classificazione rivolta a consentire l'individuazione dei beni regionali suscettibili di utilizzazione economica.
7. Al conto generale del patrimonio è allegato:
 - a) un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione alla data di chiusura dell'esercizio, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito prodotto;
 - b) un elenco di sintesi dei debiti della Regione.



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

2^A COMM. CONSILIARE

Deliberazione n. 213 della seduta del 21 LUG. 2015

Oggetto: Progetto di Legge: Approvazione Rendiconto Generale relativo all'Esercizio Finanziario 2014

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____

Relatore (se diverso dal proponente): _____

Dirigente/i Generale/i: dott. Filippo De Cello

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
(Dott. Filippo De Cello)

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario Oliverio	Presidente	X	
2	Antonio Viscomi	Vice Presidente	X	
3	Carmela Barbalace	Componente	X	
4	Roberto Musmanno	Componente	X	
5	Antonella Rizzo Antonietta	Componente	X	
6	Federica Roccisano	Componente	X	
7	Franco Rossi Francesco	Componente	X	
8	Francesco Russo	Componente	X	

Segretario

Assiste il ~~Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza avv. Giuseppe Antonio Bianco~~

Ennio Antonio Apicella

La delibera si compone di n. 5 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Il dirigente di Settore

Il dirigente del Servizio
Dott.ssa Stefania Buonaiuto

(Signature)

Ai sensi dell'art. 44 della L.R. 4.2.2002, n° 8 si esprime il prescritto visto di regolarità contabile, in ordine all'esistenza degli elementi costitutivi dell'impegno, alla corretta imputazione della spesa ed alla disponibilità nell'ambito dello stanziamento di competenza autorizzato.

Il Dirigente di Settore Ragioneria Generale

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE
Prot. n. 38166 del 28/7/2015
Classificazione 1.15.1

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art.54 della Legge regionale n. 8 del 4 febbraio 2002, recante "Ordinamento del bilancio della contabilità della Regione Calabria" i risultati finali della gestione del bilancio regionale sono dimostrati, per ogni esercizio finanziario, nel rendiconto generale, composto dal Conto di Bilancio e dal Conto del Patrimonio;
- il citato art. 54, ed il successivo art. 55 della legge regionale n. 8 del 4 febbraio 2002 individuano i contenuti e le modalità di approvazione;
- ai sensi dell'art. 54, comma 3, della L.R. 8/2002 al Rendiconto Generale sono allegati:
 - a) una relazione illustrativa dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate nel rendiconto;
 - b) la riclassificazione del conto del bilancio e del conto generale del patrimonio al fine di consentire l'armonizzazione con il bilancio dello Stato;
 - c) l'ultimo bilancio di esercizio approvato da ciascuna società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria;

VISTO che:

- ai sensi dell'art. 62 del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 133/08, come modificato dall'art. 3, comma 8, della L. 203/2008, al Rendiconto Generale delle Regioni deve essere allegata una "Nota Informativa sugli oneri e gli impegni derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati";
- ai sensi dell'art.1, comma 3 del D.L.174/2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti;
- ai sensi dell'art.1, comma 4 del D.L.174/2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano altresì che i rendiconti delle regioni tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla regione, nonché dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario nazionale;
- ai sensi dell'art. 77 *quater*, comma 11 del Decreto Legge N. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008 e del successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2009, al Rendiconto delle Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato e individuate annualmente nell'elenco pubblicato dall'ISTAT, devono essere allegati i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquidate e devono costituire un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio.
- ai sensi dell'art. 2, comma 4, del su citato Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2009, nel caso in cui i prospetti dei dati SIOPE relativi all'esercizio precedente non corrispondano alle scritture contabili dell'Ente, questi deve allegare al rendiconto o al bilancio di

- esercizio una relazione esplicativa delle cause che hanno determinato tale situazione e delle eventuali iniziative adottate per evitare disallineamenti tra i dati inerenti i flussi di cassa.
- ai sensi dell'art.2, comma 5, lettera b) del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2009 "*non sono considerate cause di mancata corrispondenza le differenze tra il totale generale delle riscossioni o dei pagamenti risultanti dalle scritture dell'ente ed i corrispondenti risultati riportati dai prospetti dei dati SIOPE e dalla situazione delle disponibilità liquide, inferiori all'1 per cento*";
 - Ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dall'esercizio 2014, le Amministrazioni alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni allegano l'indicatore della tempestività dei pagamenti.

TENUTO CONTO che:

- il valore attuale delle partecipazioni regionali è ottenuto utilizzando il metodo del patrimonio netto;
- in virtù dell'adozione del suddetto criterio il valore netto delle partecipazioni regionali con patrimonio netto positivo è pari alla differenza tra al valore nominale delle società indicato nella parte attiva del Conto e il valore del Fondo accantonamento per le società allocato nella parte passiva del conto di cui trattasi; mentre il valore delle società che presentano un patrimonio netto negativo viene integralmente svalutato ed è pari a zero;
- il Fondo accantonamento per le società è stato implementato nell'anno 2014 in ragione del valore del patrimonio netto delle partecipazioni societarie, nonché di una ulteriore quota accantonata allo scopo di tenere conto delle eventuali ulteriori perdite di società partecipate il cui bilancio non ancora approvato dall'assemblea dei soci;
- le ultime risultanze definitive della gestione degli Enti del Servizio sanitario regionale afferiscono all'esercizio 2013, che le stesse hanno trovato copertura, nell'anno 2014, sui capitoli di entrata regionali 11040003, 11040004, 11050002, 10050003, 10050006 e 11040007 e che, per come attestato con Decreto del Commissario "*ad acta*" n.29 del 7 maggio 2015, le coperture fiscali 2013, a valere sulle entrate relative all'anno di imposta 2014, hanno prodotto un avanzo pari a 40.308 meuro;
- le risultanze del bilancio consolidato del sistema sanitario regionale non sono ancora definitive in quanto, detto bilancio consolidato, predisposto dalla gestione sanitaria accentrata, è attualmente sottoposto all'esame del "Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei LEA";
- le predette risultanze dell'anno 2014, non ancora definitive, trovano copertura nel gettito derivante dalle manovre fiscali regionali accertate, ai sensi della normativa vigente, nell'anno 2014 e riscuotibili nell'anno 2015;
- dalle scritture contabili regionali emerge la completa corrispondenza tra il totale generale delle riscossioni o dei pagamenti risultanti dalle scritture dell'ente ed i corrispondenti risultati riportati dai prospetti dei dati SIOPE e che per tale ragione non vi è l'obbligo, ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 5, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2009, di allegare al rendiconto una relazione esplicativa delle cause che hanno determinato eventuali discrasie;
- nonostante la completa complessiva tra i pagamenti risultanti dalle scritture dell'ente ed i corrispondenti risultati riportati dai prospetti dei dati SIOPE, i pagamenti di parte corrente, in conto capitale, per rimborso prestiti e per partite di giro, classificati attraverso codici meccanografici, rilevati nelle scritture contabili della Regione Calabria e rappresentati nel conto

del bilancio, presentano disallineamenti (compensati su valore totale) rispetto ai pagamenti rilevati attraverso i codici gestionali e comunicati alla banca dati SIOPE - Banca d'Italia-, inferiori, in ogni caso, all'1%;

- Per quanto indicato al punto precedente l'analisi esplicativa delle differenze nella composizione delle spese rilevato nelle scritture contabili regionali e quelle rilevato attraverso i codici gestionali e comunicati alla banca dati SIOPE - Banca d'Italia- confluiscono nella Relazione illustrativa allegata al rendiconto;

VISTO che

- ai sensi dell'art.1, comma 5, primo periodo del D.L.174/2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il Rendiconto generale della Regione e' parificato dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
- ai sensi dell'art.1, comma 5, terzo periodo, del D.L.174/2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, la decisione di parifica e la relazione sono trasmesse al Presidente della Giunta regionale e al Consiglio regionale;
- la Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la delibera n. 9/2013 ha precisato che *"la pronuncia della Corte dei conti interviene prima dell'approvazione, da parte dell'organo legislativo, della legge sul rendiconto (artt. 38 e 43, r.d. n. 1214/1934; art. 149, r.d.23 maggio 1924, n. 827; art. 38, l.31 dicembre 2009, n. 196). Poiché la finalità primigenia della resa del conto è quella di consentire il controllo politico che il potere legislativo deve esercitare sulla gestione delle pubbliche risorse da parte del governo, l'attività di parificazione svolta dalla Corte si pone in un rapporto di ausiliarità nei confronti delle assemblee legislative ed è dunque teleologicamente collegata alla legge di approvazione del rendiconto stesso"*;

VISTA la legge regionale 4 febbraio 2002, n.8

VISTI:

- Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge L. 6 agosto 2008, n. 133;
- il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- il D.L.174/2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213

ATTESO che la competente struttura regionale, a seguito dell'attività istruttoria svolta, che ha richiesto attente e complesse verifiche, in particolare in ordine all'accertamento dei residui, ha elaborato la proposta di rendiconto ed i relativi allegati, relativi all'esercizio finanziario 2014;

RITENUTO dover approvare i suddetti elaborati concernenti il rendiconto dell'esercizio finanziario 2014, al fine di sottoporli alla Parifica della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e di presentarli al Consiglio Regionale, con la proposta di disegno di legge;

VISTO l'allegato progetto di legge;

RITENUTA la propria competenza ai sensi degli articoli 36, lettera c) e dell'art. 39 dello Statuto della Regione;

SU PROPOSTA, del Vicepresidente della Giunta regionale Assessore al Bilancio e Programmazione, prof. Antonio Viscomi, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate;

DELIBERA


Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate:

1. di approvare l'unito progetto di legge recante "Approvazione Rendiconto Generale relativo all'Esercizio Finanziario 2014" e l'allegato Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2014;
2. di trasmettere copia della presente alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art.1, comma 5 del D.l. 174/2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ai fini dell'esercizio della parifica degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, unitamente al Rendiconto dell'esercizio finanziario 2014 e agli allegati previsti dagli articoli 54 comma 3 e 55, comma 4, della L.R. 4 febbraio 2002, n. 8, dall'art. 62 del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 133/08, come modificato dall'art. 3, comma 8, della Legge n. 203/2008;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio dei revisori, unitamente al Rendiconto dell'esercizio finanziario 2014 e agli allegati previsti dagli articoli 54 comma 3 e 55, comma 4, della L.R. 4 febbraio 2002, n. 8, dall'art. 62 del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 133/08, come modificato dall'art. 3, comma 8, della Legge n. 203/2008, al fine di consentire il rilascio del parere sul disegno di legge;
4. di trasmettere copia della presente al Consiglio regionale, unitamente al conto consuntivo e al conto del patrimonio e agli allegati previsti dagli articoli 54 comma 3 e 55, comma 4, della L.R. 4 febbraio 2002, n. 8, dall'art. 62 del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 133/08, come modificato dall'art. 3, comma 8, della Legge n. 203/2008;
5. di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BUR a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 04/09/2001, n. 1, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE



Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 28 LUG. 2015 al Dipartimento interessato al Consiglio Regionale alla Corte dei Conti

L'impiegato addetto

copia conforme all'originale,
composta di N° 5 pagine + 1 alleg.
Catanzaro, 28 LUG. 2015...

IL DIRIGENTE



ART. 1
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE

1. Il Rendiconto Generale - Conto Finanziario e Conto del Patrimonio- della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 2014, è approvato con le risultanze esposte negli articoli seguenti.

ART. 2
CONTO FINANZIARIO

1. Il Conto Finanziario della Regione Calabria per l'esercizio 2014, che forma parte integrante della presente legge, è approvato con le risultanze di cui agli articoli seguenti.

ART. 3
ENTRATE DI COMPETENZA

1. Il totale delle entrate di competenza accertate nell'esercizio finanziario 2014 è stabilito, quale risulta dal Conto Consuntivo del Bilancio in euro	6.400.911.496,41
delle quali riscosse e versate	5.720.427.960,14
rimaste da riscuotere e versare	680.483.536,27

2. Il movimento di cassa in entrata (capitoli 6103102 e 6103104), per operazioni di tesoreria verificatesi nell'esercizio finanziario 2014 è stabilito, quale risulta dal Conto Consuntivo del Bilancio, in euro	464.974.818,30
--	-----------------------

ART. 4
SPESE DI COMPETENZA

1. Il totale delle spese di competenza impegnate nell'esercizio finanziario 2014 è stabilito, quale risulta dal Conto Consuntivo del Bilancio, in euro	9.462.383.556,97
delle quali pagate	6.445.233.267,02
rimaste da pagare	3.017.150.289,95

2. Il movimento di cassa in uscita (capitoli 9103102 e 9103104), per operazioni di tesoreria verificatesi nell'esercizio finanziario 2014 è stabilito, quale risulta dal Conto Consuntivo del bilancio, in euro	470.269.489,03
---	-----------------------

ART. 5
RIEPILOGO ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA

1. Il riepilogo generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 2014 risulta così definito:

ENTRATE

TITOLO 1 - Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito dei tributi erariali e quote di essi devoluti alla regione	3.962.210.435,96
TITOLO 2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dello Stato, dell'Unione Europea e di altri soggetti	778.406.256,89
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	64.828.781,97

TITOLO 4 - Entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale	502.154.941,83
TITOLO 5 - Entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie	11.512.500,00
TITOLO 6 - Entrate per contabilità speciali	1.081.798.580,16
TOTALE	6.400.911.496,41

SPESE

Area di intervento 1 - Servizi Generali	281.051.664,50
Area di intervento 2 - Sviluppo economico	854.804.060,27
Area di intervento 3 - Uso e salvaguardia del Territorio	801.181.896,71
Area di intervento 4 - Istruzione - Formazione professionale e Lavoro	253.047.150,35
Area di intervento 5 - Attività culturali, sportive, ricreative e del culto	59.653.571,41
Area di intervento 6 - Servizi della persona	6.121.953.915,40
Area di intervento 7 - Difesa civile e sicurezza	8.892.718,17
Area di intervento 8 - Oneri non ripartibili	0,00
Area di intervento 9 - Contabilità Speciale	1.081.798.580,16
TOTALE	9.462.383.556,97

RIEPILOGO

ENTRATE	6.400.911.496,41
SPESE	9.462.383.556,97
Saldo della competenza dell'esercizio 2014	-3.061.472.060,56

ART 6**RESIDUI ATTIVI DELL'ESERCIZIO 2014 E PRECEDENTI**

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013 risultavano determinati dal Conto	
Consuntivo del bilancio in euro	6.247.857.391,48
dei quali riscossi e versati nell'esercizio 2014	851.022.074,77
eliminati per minore accertamento	813.727.199,75
riaccertati per maggiore accertamento	0,00
rimasti da riscuotere	4.583.108.116,96

ART. 7**RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO 2014 E PRECEDENTI**

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013 risultavano determinati dal Conto	
Consuntivo del bilancio in euro	1.147.513.657,09
dei quali pagati nell'esercizio 2014	566.698.494,22
eliminati per economie	82.820.434,22
eliminati per perenzione	0,00
rimasti da pagare	497.994.728,65

ART 8**RESIDUI ATTIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2014**

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014 risultano stabiliti dal Conto Consuntivo del Bilancio nelle seguenti somme:	
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 2014 (art. 3)	680.483.536,27
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 6)	4.583.108.116,96
RESIDUI ATTIVI AL 31.12 2014	5.263.591.653,23

**ART. 9
RESIDUI PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2014**

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014 risultano stabiliti dal Conto Consuntivo del Bilancio nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 2014 (art. 4)	3.017.150.289,95
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 7)	497.994.728,65
RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2014	3.515.145.018,60

**ART. 10
SITUAZIONE DI CASSA**

Il fondo di cassa dell'esercizio finanziario 2014 è determinato in euro **751.637.225,11**, come risulta dai seguenti elementi:

FONDO CASSA AL 31.12.2013	1.192.118.951,44
RISCOSSIONI	
in conto competenza	5.720.427.960,14
in conto residui	851.022.074,77
TOTALE	6.571.450.034,91
PAGAMENTI	
in conto competenza	6.445.233.267,02
in conto residui	566.698.494,22
TOTALE	7.011.931.761,24
FONDO DI CASSA AL 31.12.2014	751.637.225,11

**ART. 11
RISULTATI DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA**

Il saldo finanziario positivo per l'esercizio 2014 è accertato in euro **2.500.083.859,74**, come risulta dai seguenti elementi:

FONDO CASSA AL 31.12.2014	751.637.225,11
RESIDUI ATTIVI	
da riscuotere per la competenza 2014	680.483.536,27
da riscuotere per gli anni precedenti	4.583.108.116,96
TOTALE	5.263.591.653,23
RESIDUI PASSIVI	
da pagare per la competenza 2014	3.017.150.289,95
da pagare per gli anni precedenti	497.994.728,65
TOTALE	3.515.145.018,60

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2014 2.500.083.859,74

ART. 12
CONTO PATRIMONIALE

1. E' approvato il Conto Generale del Patrimonio della Regione Calabria , per l'esercizio finanziario 2014, allegato alla presente legge.	
2. La consistenza delle attività finanziarie e patrimoniali alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014 risulta stabilita in euro	9.099.575.766,90
3. La consistenza delle passività finanziarie e patrimoniali alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014 risulta stabilita in euro	5.258.409.055,49
4. L'eccedenza delle attività sulle passività al 31 dicembre 2014 risulta di euro	3.841.166.711,41

Corte costituzionale
Sentenza 23 luglio 2015, n. 181

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alessandro CRISCUOLO Presidente
- Paolo Maria NAPOLITANO Giudice
- Paolo GROSSI "
- Giorgio LATTANZI "
- Aldo CAROSI "
- Marta CARTABIA "
- Mario Rosario MORELLI "
- Giancarlo CORAGGIO "
- Giuliano AMATO "
- Silvana SCIARRA "
- Daria de PRETIS "
- Nicolò ZANON "

ha pronunciato la seguente

Svolgimento del processo

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della L.R. Piemonte 6 agosto 2013, n. 16 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015) e degli artt. 1 e 2 della L.R. Piemonte 29 ottobre 2013, n. 19 (Ulteriori disposizioni finanziarie per l'anno 2013 e pluriennale 2013-2015), promosso dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, nel giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Piemonte per l'esercizio finanziario 2013 con ordinanza del 10 novembre 2014, iscritta al n. 246 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 2015.

Visto l'atto di costituzione della Regione Piemonte;

udito nell'udienza pubblica del 23 giugno 2015 il Giudice relatore Aldo Carosi;

udito l'avvocato Giovanna Scollo per la Regione Piemonte.

1.- Con ordinanza del 10 novembre 2014, iscritta al n. 246 del registro ordinanze 2014, la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della L.R. Piemonte 6 agosto 2013, n. 16 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015), limitatamente alle variazioni apportate in entrata mediante l'istituzione del capitolo 59300 (UPB DB902) con uno stanziamento di Euro 447.693.392,78 e del capitolo 59350 (UPB DB902) con uno stanziamento di Euro 803.724.000,00 ed in uscita mediante la istituzione del capitolo 200/0 (UPB DB09010) dell'importo di Euro 447.693.392,78 e del capitolo 156981

(UPB DB20151) con uno stanziamento di Euro 803.724.000,00 e degli artt. 1 e 2 della L.R. Piemonte 29 ottobre 2013, n. 19 (Ulteriori disposizioni finanziarie per l'anno 2013 e pluriennale 2013-2015), in riferimento agli [artt. 81, quarto comma, e 119, sesto comma, della Costituzione](#).

La sezione di controllo rimettente riferisce che, nell'ambito del giudizio di parificazione del rendiconto 2013 della Regione Piemonte, dal conto del bilancio emergerebbe un disavanzo di amministrazione pari ad Euro 364.983.307,72 risultante dal saldo algebrico tra fondo cassa (+598.037.823,71), residui attivi (+3.328.145.970,67) e residui passivi (-4.291.167.102,10). L'analisi effettuata dalla sezione avrebbe evidenziato che questo risultato deriverebbe anche dall'utilizzo, come fonti di finanziamento del pregresso disavanzo di amministrazione e di alcune nuove spese in materia sanitaria, delle risorse erogate dallo Stato in applicazione degli [artt. 2 e 3 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35](#) (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dall'[art. 1, comma 1, della L. 6 giugno 2013, n. 64](#). L'utilizzo in tal senso delle suddette risorse finanziarie sarebbe stato disposto dalle leggi reg. Piemonte n. 16 e n. 19 del 2013.

In particolare, nel corso del 2013, la Regione Piemonte avrebbe sottoscritto, in applicazione delle norme richiamate, quattro contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), ottenendo risorse finanziarie per un importo di Euro 2.554.603.200,01, così destinate: a) Euro 447.693.392,78, concessi per l'estinzione dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi da quelli finanziari e sanitari. L'importo sarebbe stato destinato a finanziare parzialmente il disavanzo risultante dal conto del bilancio 2012 (Euro 1.150.257.926,03). La relativa variazione di bilancio sarebbe stata disposta in sede di assestamento con la L.R. n. 16 del 2013, che avrebbe previsto in entrata il capitolo 59300 (UPB DB902) con uno stanziamento di Euro 447.693.392,78, interamente riscosso, ed in uscita ha iscritto lo stesso importo quale disavanzo di amministrazione (capitolo 200/0 UPB DB09010); b) Euro 803.724.000,00, concessi per l'estinzione dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine degli enti del servizio sanitario nazionale, e destinati a finanziare il capitolo 156981, avente per oggetto "trasferimenti alle aziende sanitarie regionali per l'erogazione delle risorse di cui all'anticipazione di liquidità ai sensi dell'[articolo 3, comma 2, del D.L. n. 35 del 2013](#)", per allineamento con la situazione patrimoniale delle aziende sanitarie regionali (importo rilevato dalla sezione in sede di parificazione 2012 a rettifica, in incremento, del disavanzo 2012 di Euro 1.150.257.926,03). Anche in questo caso la variazione di bilancio sarebbe stata disposta in sede di assestamento di bilancio con la L.R. n. 16 del 2013, che avrebbe previsto in entrata il capitolo 59350 (UPB DB902) ed in uscita il capitolo 156981 (UPB DB20151), entrambi con uno stanziamento di Euro 803.724.000,00 ed i relativi importi sarebbero stati interamente riscossi e pagati; c) Euro 660.206.607,23, concessi per l'estinzione di debiti certi, liquidi

ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine diversi da quelli finanziari e sanitari, e destinati ad ulteriore parziale finanziamento del disavanzo risultante dal conto del bilancio 2012. La relativa variazione di bilancio sarebbe stata disposta dall'Allegato A) della L.R. n. 19 del 2013, che in entrata avrebbe incrementato il capitolo 59300 (UPB DB902) di Euro 660.206.607,23, interamente riscossi, ed in uscita avrebbe incrementato di pari importo il disavanzo di amministrazione 2012 da ripianare (capitolo 200/0 UPB DB09010); d) Euro 642.979.200,00, concessi per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine degli enti del servizio sanitario regionale. L'importo (emerso successivamente alla parificazione del rendiconto 2012) sarebbe stato destinato a ripianare le perdite derivanti dai cosiddetti "ammortamenti non sterilizzati delle aziende sanitarie" e la relativa variazione di bilancio sarebbe stata disposta dall'Allegato C) della L. n. 19 del 2013, che avrebbe incrementato in entrata il capitolo 59350 (UPB DB902) di Euro 642.979.200,00, interamente riscossi, ed in uscita avrebbe istituito il capitolo 156985 (UPB DB20151) avente per oggetto "Trasferimenti alle aziende sanitarie regionali per l'erogazione delle risorse di cui all'anticipazione di liquidità ai sensi dell'[art. 3, comma 2, del D.L. n. 35 del 2013](#) e dell'[art. 13, comma 6, del D.L. n. 102 del 2013](#)", con uno stanziamento di Euro 642.979.200,00 interamente pagato.

La somma delle variazioni sopra descritte, pari ad Euro 2.554.603.200,01, corrisponderebbe al totale dei quattro contratti stipulati con il MEF.

La sezione rimettente dubita della legittimità costituzionale delle suddette variazioni di bilancio e correlativamente delle L.R. n. 16 e L.R. n. 19 del 2013, che le hanno disposte.

Preliminarmente la sezione di controllo rimettente richiama la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale (si citano le sentenze n. 213 del 2008, n. 244 del 1995, n. 142 del 1968, n. 121 del 1966, n. 165 del 1963) che riconosce alla Corte dei conti la legittimazione a sollevare questione di legittimità costituzionale in sede di parificazione del rendiconto.

La sezione di controllo rimettente ritiene inoltre di essere legittimata ad adire la Corte costituzionale non solo con riferimento [all'art. 81 Cost.](#), ma anche con riferimento a tutte le norme costituzionali in materia di finanza pubblica, compreso [l'art. 119, sesto comma, Cost.](#), a seguito delle modifiche apportate dalla [L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3](#) (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), che ha introdotto la nuova formulazione [dell'art. 119, sesto comma, Cost.](#), e dalla [L.Cost. n. 1 del 2012, n. 1](#) (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che ha inserito ulteriori norme in materia di finanza pubblica ed in particolare il nuovo [art. 97, primo comma, Cost.](#), come interpretate ed applicate nella recente giurisprudenza costituzionale (si cita la sentenza n. 188 del 2014).

Sotto il profilo della rilevanza, la sezione rimettente ritiene necessario precisare l'oggetto del giudizio di parifica, riportando testualmente l'art. 39 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, al quale rinvia [l'art. 1, comma 5, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174](#) (Disposizioni urgenti in materia di finanza e

funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, della L. 7 dicembre 2012, n. 213*, che prevede la parificazione per le Regioni a statuto ordinario, nonché richiamando quanto precisato dalla Corte costituzionale, secondo la quale in sede di parificazione "la decisione da assumere non può non vertere anche sulla verifica, a consuntivo, del rispetto degli accennati equilibri, in relazione, tra l'altro, ai vincoli posti dalla legge finanziaria" (sentenza n. 244 del 1995). Nel caso di specie la decisione di parifica sarebbe pregiudizialmente condizionata dal giudizio circa il corretto impiego delle anticipazioni, del conseguente riverbero sul risultato di amministrazione e delle sue componenti analitiche da parificare. In applicazione delle censurate leggi regionali la sezione di controllo dovrebbe parificare il rendiconto della Regione Piemonte in pregiudizio delle finalità di esatta determinazione del risultato di amministrazione e di accertamento dell'equilibrio di bilancio, per le quali le sono state attribuite le relative funzioni. Quanto alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle L.R. n. 16 e L.R. n. 19 del 2013 in riferimento *all'art. 81, quarto comma, Cost.*, nel testo antecedente alla modifica introdotta dalla *L.Cost. n. 1 del 2012*, e *all'art. 119, sesto comma, Cost.*, la sezione rimettente precisa che le censure sono limitate alle variazioni apportate dalla L.R. n. 16 del 2013 in entrata mediante l'istituzione del capitolo 59300 (UPB DB902) con uno stanziamento di Euro 447.693.392,78 e del capitolo 59350 (UPB DB902) con uno stanziamento di Euro 803.724.000,00 ed in uscita mediante la istituzione del capitolo 200/0 (UPB DB09010) dell'importo di Euro 447.693.392,78 e del capitolo 156981 (UPB DB20151) con uno stanziamento di Euro 803.724.000,00. I dubbi relativi alla L.R. n. 19 del 2013 riguardano gli artt. 1 e 2, che hanno approvato gli Allegati A) e C). In particolare l'Allegato A) ha incrementato di Euro 660.206.607,23 in entrata il capitolo 59300 (UPB DB902) ed in uscita il disavanzo d'amministrazione 2012 da ripianare (capitolo 200/0 UPB DB09010); l'Allegato C) ha incrementato in entrata il capitolo 59350 (UPB DB902) di Euro 642.979.200,00 ed in uscita ha istituito il capitolo 156985 (UPB DB20151) con uno stanziamento di pari importo. In entrambi i casi le poste in entrata sono state iscritte al Titolo V (entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie) e quelle in uscita al Titolo I (spese correnti).

La remittente ritiene che la natura delle risorse erogate dallo Stato, tramite il MEF, ai sensi degli *artt. 2 e 3 del D.L. n. 35 del 2013*, costituirebbero una mera anticipazione di cassa, definita dal legislatore "anticipazione di liquidità", che avverrebbe entro un plafond predeterminato dalla legge e la cui restituzione - in ciò consisterebbe la loro peculiarità - sarebbe prevista in un periodo non superiore a 30 anni. A tale conclusione giungerebbe, innanzitutto, sulla base dell'interpretazione letterale delle disposizioni. Difatti, *l'art. 2, comma 1, del D.L. n. 35 del 2013* dispone che "Le regioni e le province autonome che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi da quelli finanziari e sanitari di cui all'articolo 3, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a causa di carenza di

liquidità ... chiedono al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di somme da destinare ai predetti pagamenti ...".

Analogamente l'art. 3, comma 1, del citato decreto-legge dispone che "Lo Stato è autorizzato ad effettuare anticipazioni di liquidità alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano ... al fine di favorire l'accelerazione dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale ...". Il comma 6 dell'*art. 2 del D.L. n. 35 del 2013* prescrive che "Il pagamento dei debiti oggetto del presente articolo deve riguardare, per almeno due terzi, residui passivi in via prioritaria di parte capitale, anche perenti, nei confronti degli enti locali, purché nel limite di corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi ovvero, ove inferiori, nella loro totalità ...". Alla stregua delle riportate disposizioni, sarebbe evidente, secondo la sezione di controllo rimettente, che le somme servirebbero per pagare residui passivi, vale a dire spese già finanziate, non potendo allora le stesse costituire ulteriore finanziamento.

A giudizio della sezione rimettente la stessa conclusione sarebbe avvalorata anche dall'esame dei lavori preparatori della legge di conversione, i quali evidenzerebbero che l'intenzione del legislatore sarebbe stata di considerare l'erogazione delle risorse in questione quale mera anticipazione di cassa.

La natura di mera anticipazione di tali risorse sarebbe stata riconosciuta anche dalla sezione delle autonomie, la quale, in sede nomofilattica, ha precisato che l'anticipazione avrebbe dovuto essere sterilizzata nella parte di spesa correlata, in modo da limitarne gli effetti alla sola disponibilità di cassa necessaria per adempiere agli impegni non onorati (deliberazione n. 19 del 2014).

Le L.R. n. 16 e L.R. n. 19 del 2013 avrebbero finanziato delle spese non previste in bilancio con le anticipazioni di liquidità concesse dallo Stato in base agli *artt. 2 e 3 del D.L. n. 35 del 2013*, ampliando la capacità di spesa della Regione e, conseguentemente, avrebbero alterato l'equilibrio di bilancio. Inoltre, le censurate disposizioni, trasformando in un vero e proprio indebitamento l'anticipazione di liquidità, violerebbero il divieto di impiegare prestiti per spese diverse dagli investimenti di cui *all'art. 119, sesto comma, Cost.*

Quanto al tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata, la sezione di controllo rimettente procede alla verifica se le risorse erogate dallo Stato, tramite il MEF, ai sensi degli *artt. 2 e 3 del D.L. n. 35 del 2013*, possano costituire una valida copertura delle spese finanziate, anche facendo ricorso "all'archetipo negoziale del mutuo".

A conferma che le spese in questione non potrebbero essere considerate spese di investimento, si osserva che le stesse leggi regionali hanno iscritto le poste in uscita al Titolo I, nel quale trovano allocazione le spese correnti. Per quanto riguarda il disavanzo di amministrazione accertato con il rendiconto dell'esercizio 2012, il Collegio rimettente rileva che la copertura del risultato d'amministrazione negativo non sarebbe compresa tra le operazioni che, in base all'*art. 3, comma 18, della L. 24 dicembre 2003, n. 350* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), costituirebbero investimenti ai fini di cui *all'art. 119, sesto comma, Cost.* A conferma che le spese in questione non sarebbero annoverabili tra quelle di investimento, la sezione di controllo richiama i dati del conto del patrimonio, dai quali non risulterebbe alcun incentivo dell'attivo patrimoniale

che, ripercuotendosi nel tempo, giustificerebbe l'indebitamento in questione, i cui oneri sarebbero a carico delle generazioni future.

La sezione di controllo rimettente conclude che, ove si volessero qualificare le risorse erogate dallo Stato tramite il MEF ai sensi degli *artt. 2 e 3 del D.L. n. 35 del 2013* non come anticipazioni di cassa, ma come un vero e proprio mutuo, i dubbi di costituzionalità per violazione degli *artt. 119, sesto comma, e 81 Cost.* verrebbero ad investire le stesse disposizioni statali citate.

2 - Con atto di intervento depositato il 3 febbraio 2015 si è costituita in giudizio la Regione Piemonte.

L'interveniente sostiene che la questione di legittimità costituzionale sollevata sarebbe non rilevante e manifestamente infondata.

In particolare a giudizio della Regione la questione di legittimità costituzionale sollevata sarebbe non rilevante in quanto, riferendosi le leggi della cui costituzionalità si dubita ad un esercizio ormai concluso, la pronuncia eventualmente adottata sarebbe inidonea ad incidere sulla disciplina di una spesa già realizzata.

Nel merito la Regione Piemonte sostiene che non consterebbe l'avvenuta utilizzazione delle risorse disposte in base al *D.L. n. 35 del 2013* per spese diverse da quelle costituenti debito esigibile alla data del 31 dicembre 2012. Parimenti, rileva l'interveniente, non sarebbe strettamente necessitata - in forza dei principi derivanti dalle norme costituzionali e da quelli espressi dal decreto-legge istitutivo delle risorse correttive degli squilibri degli enti territoriali e locali - la soluzione della costituzione di un fondo vincolato e destinato alla restituzione dell'anticipazione ottenuta. Difatti, nessuna disposizione di rango legislativo prevederebbe la costituzione di un fondo di tale natura. Inoltre, la garanzia che parrebbe imporsi sul piano delle formalità di registrazione sarebbe correlata soltanto al carattere di inderogabile vincolatezza dei fondi trasferiti a finanziare i debiti e a fronteggiare i pagamenti retrostanti ciascun contratto di prestito. Un elemento indiretto per pervenire ad analoga conclusione sarebbe costituito dal rilievo secondo cui se va per definizione escluso che gli importi delle anticipazioni possano determinare effetti espansivi della spesa, la neutralità finanziaria ad esse corrispondente escluderebbe che i prestiti possano reagire sui saldi finanziari. Le modalità di contabilizzazione adottate dalla Regione non sembrerebbero, pertanto, contrastare con la disciplina dettata dal *D.L. n. 35 del 2013*, atteso che, a fronte dell'obbligo di restituzione in rate annuali costanti fino al 2043 sembrerebbe coerente l'iscrizione nel conto del bilancio della quota capitale e della corrispondente quota di interessi di competenza.

A giudizio della Regione Piemonte una violazione dei precetti costituzionali non sembrerebbe profilarsi per l'efficace espletamento dei controlli che sarebbe in grado di consentire il riequilibrio contabile laddove l'applicazione concreta dell'amministrazione si rivelasse non conforme a legge, trattandosi di applicazione di regole che di per sé non genererebbe nuove spese.

La Regione Piemonte conclude che la corretta contabilizzazione dei fondi che si considerano appare piuttosto collegata alla necessità che i controlli di riferimento abbiano ad oggetto l'adeguato impiego delle risorse, in sostanza, non idonee a generare nuove spese, bensì ad attuare una manovra di riduzione

del debito in realtà rivelatasi non possibile a causa della consistenza forte dell'indebitamento.

Motivi della decisione

1.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, censura la L.R. Piemonte 6 agosto 2013, n. 16 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015) - la quale dispone variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa - e gli artt. 1 e 2 della L. 29 ottobre 2013, n. 19 (Ulteriori disposizioni finanziarie per l'anno 2013 e pluriennale 2013-2015) - che apportano variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 ed al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015, approvando gli Allegati A) e C) - in riferimento agli [artt. 81, quarto comma, e 119, sesto comma, della Costituzione](#).

1.1.- Il rimettente sostiene che, ai fini di una positiva decisione di parificazione del rendiconto regionale, deve fare applicazione delle disposizioni impugnate, della cui legittimità costituzionale dubita.

Per quel che riguarda la L. n. 16 del 2013, le disposizioni censurate risultano quelle inerenti alle variazioni introdotte in entrata al capitolo 59300 ("Anticipazione a valere sul fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili [art. 2 del D.L. n. 35 del 2013](#)" UPB DB902 - stanziamento pari ad Euro 447.693.392,78 e al capitolo 59350 ("Anticipazione a valere sul fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili [art. 3 del D.L. n. 35 del 2013](#)" UPB DB902 - stanziamento di Euro 803.724.000,00), ed in uscita al capitolo 200/0 ("Disavanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2012" UPB DB09010 - stanziamento di Euro 447.693.392,78 e al capitolo 156981 ("Trasferimenti alle aziende sanitarie regionali per l'erogazione delle risorse di cui all'anticipazione di liquidità ai sensi dell'[art. 3, comma 2, del D.L. n. 35 del 2013](#)" UPB DB20151 - stanziamento di Euro 803.724.000,00).

Con riferimento alla L. n. 19 del 2013, le disposizioni impugnate risultano quelle inerenti alle variazioni introdotte in entrata dal capitolo 59300 ("Anticipazione a valere sul fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili [art. 2 del D.L. n. 35 del 2013](#)" UPB DB902 - stanziamento di Euro 660.206.607,23) e dal capitolo 59350 ("Anticipazione a valere sul fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili [art. 3 del D.L. n. 35 del 2013](#)" UPB DB902 - stanziamento di Euro 642.979.200,00) ed in uscita dal capitolo 200/0 ("Disavanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2012" UPB DB09010 - stanziamento di Euro 660.206.607,23 e dal capitolo 156985 ("Trasferimenti alle aziende sanitarie regionali per l'erogazione delle risorse di cui all'anticipazione di liquidità ai sensi dell'[art. 3, comma 2 del D.L. n. 35 del 2013](#)" UPB DB20151 - stanziamento di Euro 642.979.200,00).

Nel 2013 la Regione Piemonte avrebbe sottoscritto, in applicazione delle norme richiamate, quattro contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF). La somma delle variazioni sopra descritte, pari ad Euro

2.554.603.200,01, corrisponderebbe al totale dei quattro contratti stipulati con il MEF.

In definitiva, il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale delle suddette variazioni di bilancio e, conseguentemente, delle L.R. n. 16 del 2013 e L.R. n. 19 del 2013 nella parte riferita alle evocate poste contabili.

Quanto alla rilevanza della questione di legittimità costituzionale, il rimettente afferma che le variazioni di bilancio approvate dalle citate leggi regionali inciderebbero fortemente sull'equilibrio del bilancio, sul risultato d'amministrazione e, conseguentemente, anche sull'equilibrio dei bilanci futuri. L'applicazione delle suddette leggi regionali fisserebbe in modo non veritiero il disavanzo d'amministrazione dell'esercizio 2013 nell'importo di Euro 364.983.307,72 esposto nel rendiconto e nel relativo progetto di legge di approvazione. Ove le norme impugnate fossero dichiarate costituzionalmente illegittime, le spese finanziate con le anticipazioni di liquidità ottenute ai sensi degli *artt. 2 e 3 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35* (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, della L. 6 giugno 2013, n. 64*, sarebbero prive di copertura e, conseguentemente, il disavanzo d'amministrazione risulterebbe di Euro 2.554.603.200,01, non essendo possibile ridurlo attraverso la contestata modalità di copertura.

Il rimettente ricorda che l'accertamento dell'equilibrio finanziario complessivo dell'ente richiede di verificare con esattezza il risultato di amministrazione. Tale funzione di riscontro del bilancio costituirebbe l'oggetto principale e lo scopo del giudizio di parificazione che, oltre ai controlli analitici in tema di riscossioni, pagamenti, debiti, crediti e situazione di cassa, è finalizzato, soprattutto, alla verifica a consuntivo degli equilibri di bilancio sulla base del bilancio preventivo e di tutte le disposizioni sopravvenute, che ne hanno modificato la struttura, incidendo sia sul disavanzo d'amministrazione - che, in quanto tale, deve essere successivamente ripianato - sia sugli equilibri dei bilanci futuri.

Secondo la Corte dei conti la descritta allocazione contabile comporterebbe un'alterazione del risultato di amministrazione afferente all'esercizio 2013 ed un allargamento della spesa di competenza oltre i limiti consentiti dalle entrate disponibili e dai vincoli comunitari e nazionali.

Sotto tale profilo le leggi regionali si sarebbero discostate dal *D.L. n. 35 del 2013*, attraverso il quale lo Stato avrebbe conciliato l'esigenza di fronteggiare gravi situazioni debitorie delle amministrazioni pubbliche e quella di non violare *l'art. 119, sesto comma, Cost.*, nonché le disposizioni comunitarie in tema di vincoli all'indebitamento.

Al fine di consentire il pagamento dei richiamati debiti, lo Stato avrebbe emesso titoli, trasformandoli in anticipazioni di liquidità da erogare agli enti territoriali, tra cui la stessa Regione Piemonte.

La Regione avrebbe invece utilizzato il finanziamento come un mutuo per alterare il disavanzo e per spese di competenza, allargando, in tal modo, il ventaglio della spesa consentita, con violazione contestuale degli *artt. 81, quarto comma, e 119, sesto comma, Cost.*

Proprio il carattere di anticipazione di liquidità sarebbe l'elemento differenziante dal mutuo per scopi diversi dall'investimento, contratto incompatibile con la "regola aurea" *dell'art. 119, sesto comma, Cost.*

Secondo il rimettente, non sarebbe illegittima tanto la allocazione del finanziamento statale al Titolo V dell'entrata - posta contabile che effettivamente concerne le entrate derivanti da operazioni creditizie, prestiti e anticipazioni di cassa e di liquidità - quanto la sua mancata neutralizzazione attraverso una posta di analogo importo al Titolo III della spesa, in modo da evitarne una non consentita utilizzazione per la copertura integrativa di oneri diversi da quelli previsti dal *D.L. n. 35 del 2013*, che fungerebbe da norma interposta ai fini della specificazione dei principi, di cui agli *artt. 81, quarto comma e 119, sesto comma, Cost.* Il dubbio di illegittimità riguarderebbe, inoltre, la spesa, nella misura in cui le somme anticipate sarebbero destinate a finalità diverse da quelle inerenti al finanziamento statale.

Non sarebbe conforme a legge l'istituzione dei descritti capitoli di spesa di competenza, in parte dedicati al ripianamento del disavanzo di amministrazione ed in parte a spese relative all'esercizio di competenza 2013. Rimarrebbero così eluse le finalità del *D.L. n. 35 del 2013* di fronteggiare il pagamento di debiti pregressi.

Il risultato della contestata articolazione normativa delle poste contabili sarebbe quello di allargare, oltre i limiti consentiti dalla legge, la spesa di competenza, in particolare quella corrente, e di alterare il risultato di amministrazione, poiché nell'apposito capitolo contestato non vi potrebbero essere movimenti finanziari, non essendo evidentemente il disavanzo dell'ente un suo creditore.

In definitiva, le norme impugnate impedirebbero il pagamento dei debiti di cui agli *artt. 2 e 3 del D.L. n. 35 del 2013*.

1.2.- Intervenuta in giudizio, la Regione Piemonte sostiene che la questione di legittimità costituzionale sollevata sarebbe non rilevante o, comunque, manifestamente infondata.

In particolare, la non rilevanza deriverebbe dall'inerenza della questione ad un esercizio ormai concluso nella sua configurazione di spesa.

La interveniente sostiene che le risorse erogate dallo Stato ai sensi del *D.L. n. 35 del 2013* non sarebbero state utilizzate per spese diverse da quelle costituenti debito esigibile alla data del 31 dicembre 2012. Secondo la Regione, la soluzione della costituzione di un fondo vincolato e destinato alla restituzione dell'anticipazione ottenuta non sarebbe strettamente necessitata in ragione dei principi derivanti dalle norme costituzionali e da quelli espressi dal *D.L. n. 35 del 2013*. Nessuna disposizione di rango legislativo prevederebbe la costituzione di un fondo di tale natura. Inoltre, le modalità di contabilizzazione adottate dalla Regione non contrasterebbero con la disciplina di cui al citato decreto-legge, poiché, a fronte dell'obbligo di restituzione in rate annuali costanti fino al 2043, parrebbe coerente l'iscrizione nel conto del bilancio della quota capitale e della corrispondente quota interessi di competenza in ciascuno degli esercizi interessati. La Regione richiama a sostegno di tale tesi le conclusioni del Procuratore regionale della Corte dei conti intervenuto in sede di parifica.

1.3.- Nelle more del presente giudizio l'[art. 1, commi da 452 a 458, della L. 23 dicembre 2014, n. 190](#) (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), ha disposto la nomina di un Commissario straordinario "per il tempestivo pagamento dei debiti pregressi della regione" (poi effettivamente individuato nel Presidente della Regione Piemonte).

Le norme suddette dispongono che "452. In considerazione dell'eccezionale situazione di squilibrio finanziario della regione Piemonte, che non ha consentito di attingere a tutte le risorse dell'anticipazione di liquidità assegnate alla regione, al fine di evitare il ritardo dei pagamenti dei debiti pregressi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il presidente della regione Piemonte è nominato, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, Commissario straordinario del Governo per il tempestivo pagamento dei debiti pregressi della regione. 453. È autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale. 454. La gestione commissariale della regione Piemonte di cui al comma 452 assume, con bilancio separato rispetto a quello della regione: a) i debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2013 della regione, compresi i residui perenti non riscritti in bilancio, per un importo non superiore a quello delle risorse assegnate alla regione Piemonte a valere sul Fondo per assicurare la liquidità' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui agli [articoli 2 e 3 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 giugno 2013, n. 64](#), e successive modificazioni, destinati ad essere pagati a valere sulle risorse ancora non erogate previste, distintamente per la parte sanitaria e per quella non sanitaria, delle predette anticipazioni; b) il debito contratto dalla regione Piemonte per le anticipazioni di liquidità già contratte ai sensi del richiamato [articolo 2 del D.L. n. 35 del 2013](#). La medesima gestione commissariale può assumere, con il bilancio separato rispetto a quello della regione, anche il debito contratto dalla regione Piemonte per le anticipazioni di liquidità già contratte ai sensi del richiamato [articolo 3 del D.L. n. 35 del 2013](#). 455. Al fine di consentire il tempestivo pagamento dei debiti pregressi posti a carico della gestione commissariale, il Commissario straordinario del Governo di cui al comma 452 è autorizzato a contrarre le anticipazioni di liquidità assegnate alla regione non ancora erogate, con ammortamento a carico della gestione commissariale, nel rispetto di tutte le condizioni previste dagli [articoli 2 e 3 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 giugno 2013, n. 64](#), e successive modificazioni. 456. In considerazione degli effetti positivi sul proprio disavanzo, derivante dal trasferimento dei debiti di cui al comma 454, nel titolo primo della spesa del bilancio della regione Piemonte è costituito un fondo, allocato su un apposito capitolo di spesa del bilancio gestionale, con una dotazione annua di 56 milioni di Euro per l'anno 2015 e di 126 milioni di Euro a decorrere dall'anno 2016 e fino all'esercizio 2045 per il concorso agli oneri assunti dalla gestione commissariale. In caso di acquisizione anche del debito contratto dalla regione Piemonte per le anticipazioni di liquidità già contratte ai sensi del citato [articolo 3 del D.L. n. 35 del 2013](#), il suddetto fondo è incrementato di 95 milioni di Euro per l'anno 2015 e di 96,5 milioni di Euro a decorrere dall'anno 2016 e fino all'esercizio 2045. Per fare fronte a tale onere il Commissario straordinario del Governo di cui al comma 452 provvede alle necessarie

variazioni in aumento delle aliquote fiscali. 457. Il Commissario straordinario del Governo di cui al 452 trasmette al Governo la rendicontazione della gestione trimestralmente e al termine della medesima. Lo stesso Commissario invia al Ministero dell'economia e delle finanze la comunicazione dei flussi di pagamento previsti per ogni trimestre successivo al periodo in corso. 458. La gestione commissariale di cui al comma 452 termina quando risultino pagati tutti i debiti posti a suo carico ai sensi della lettera a) del comma 454. Alla chiusura della gestione commissariale il bilancio dello Stato subentra nei rapporti attivi nei confronti della regione Piemonte derivanti dall'applicazione del comma 456, e sono consolidati i rapporti di debito e credito concernenti l'ammortamento dell'anticipazione di liquidità. In caso di mancato versamento al bilancio dello Stato del contributo di cui al comma 456, si procede, nei sessanta giorni successivi, al recupero di dette somme a valere sulle giacenze della regione inadempiente depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale".

2.- Occorre ricordare preliminarmente il risalente e costante orientamento di questa Corte, secondo cui la rimettente Corte dei conti, in sede di giudizio di parificazione del bilancio, è legittimata a promuovere questione di legittimità costituzionale avverso le disposizioni di legge che determinano, nell'articolazione e nella gestione del bilancio stesso, effetti non consentiti dai principi posti a tutela degli equilibri economico-finanziari e dagli altri precetti costituzionali, che custodiscono la sana gestione finanziaria (ex plurimis, sentenze n. 213 del 2008 e n. 244 del 1995).

Fino all'entrata in vigore dell'*art. 1 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174* (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, della L. 7 dicembre 2012, n. 213*, la parificazione del bilancio era prevista solo per lo Stato e per le autonomie speciali. Per effetto della richiamata disposizione, la stessa è oggi estesa alle Regioni a statuto ordinario, tra cui si annovera la Regione Piemonte.

In definitiva, non v'è dubbio che la novella del 2012 abbia esteso alle Regioni a statuto ordinario l'istituto della parifica del rendiconto e la conseguente disciplina di carattere processuale e sostanziale. Dal che discende automaticamente l'ammissibilità delle questioni in esame sotto il profilo della legittimazione dell'organo rimettente a sollevarle.

In particolare, ricorrono integralmente nel caso del procedimento di parifica tutte le condizioni per le quali questa Corte ha ammesso la possibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale in via incidentale nell'ambito dell'attività di controllo di legittimità della Corte dei conti: applicazione di norme di legge, rimanendo la verifica di conformità del rendiconto soggetta solo alla legge; esito del procedimento vincolato al parametro normativo, cosicché "Nell'una e nell'altra ipotesi, la situazione è, dunque, analoga a quella in cui si trova un qualsiasi giudice (ordinario o speciale), allorché procede a raffrontare i fatti e gli atti dei quali deve giudicare alle leggi che li concernono" (sentenza n. 226 del 1976). Si può pertanto ribadire anche per il procedimento di parifica davanti alla sezione di controllo che lo stesso "non è un giudizio in senso tecnico-processuale ma ai limitati fini dell'*art. 1 della L.Cost. n. 1 del*

1948 e dell'art. 23 della L. n. 87 del 1953, la funzione in quella sede svolta dalla Corte dei conti è, sotto molteplici aspetti, analoga alla funzione giurisdizionale, piuttosto che assimilabile a quella amministrativa, risolvendosi nel valutare la conformità degli atti che ne formano oggetto alle norme del diritto oggettivo, ad esclusione di qualsiasi apprezzamento che non sia di ordine strettamente giuridico. Il controllo effettuato dalla Corte dei conti è un controllo esterno, rigorosamente neutrale e disinteressato, volto unicamente a garantire la legalità degli atti ad essa sottoposti, e cioè preordinato a tutela del diritto oggettivo, che si differenzia pertanto nettamente dai controlli c.d. amministrativi, svolgentisi all'interno della pubblica Amministrazione; ed è altresì diverso anche da altri controlli, che pur presentano le caratteristiche da ultimo rilevate, in ragione della natura e della posizione dell'organo cui è affidato Deve soggiungersi che non mancano nel procedimento in oggetto elementi, formali e sostanziali, riconducibili alla figura del contraddittorio. ... In tal modo è garantita la possibilità che gli interessi ed il punto di vista dell'amministrazione, nelle sue varie articolazioni, siano fatti valere nel corso del procedimento. ... D'altronde, sul piano sostanziale, il riconoscimento di tale legittimazione si giustifica anche con l'esigenza di ammettere al sindacato della Corte costituzionale leggi che, come nella fattispecie in esame, più difficilmente verrebbero, per altra via, ad essa sottoposte" (sentenza n. 226 del 1976).

3.- Quanto alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza, il rimettente argomenta in modo analitico i motivi per cui le disposizioni impugnate lo costringerebbero a parificare partite di spesa, la cui natura ed allocazione non sarebbero conformi ai parametri costituzionali richiamati. In particolare, detta applicazione comporterebbe di validare un risultato di amministrazione infedele e di consentire un allargamento di spesa al di fuori dei vincoli di bilancio risultanti dal patto di stabilità e dalle altre disposizioni in materia economico-finanziaria. Inoltre, l'utilizzazione del finanziamento statale come mutuo comporterebbe, secondo la prospettazione del rimettente, la violazione della "regola aurea", di cui *all'art. 119, sesto comma, Cost.*, secondo cui i mutui sono consentiti soltanto per spese di investimento.

In particolare, l'ordinanza effettua un puntuale raffronto tra le norme impugnate e quelle interposte, gli *artt. 2 e 3 del D.L. n. 35 del 2013*, indicando gli scostamenti dal modello compatibile con i parametri evocati.

Il rimettente precisa che tale confronto avviene con il testo dei citati *artt. 2 e 3* interpretato in modo costituzionalmente conforme *all'art. 119, sesto comma, Cost.*

4.- Al fine di un migliore inquadramento delle questioni sollevate, sono opportune alcune premesse in ordine al quadro normativo statale di riferimento in subiecta materia e alla sua genesi.

4.1.- Gli *artt. 2 e 3 del D.L. n. 35 del 2013*, in relazione ai quali la sezione di controllo denuncia lo scostamento delle disposizioni regionali impugnate, nascono dall'esigenza di porre riparo ai crescenti ritardi nell'adempimento delle obbligazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Detto fenomeno, di per sé negativo, aggravava, tra l'altro, la situazione delle imprese, già colpite dalla difficoltà di accedere al credito bancario nel contesto della crisi. Gli spazi finanziari per una rapida liquidazione dei debiti arretrati erano fortemente

limitati dalla necessità di rispettare gli impegni assunti dall'Italia con l'Unione europea nel quadro del patto di stabilità e crescita.

Nel dialettico contesto, astretto tra i vicoli di indebitamento e l'indefettibilità delle scadenze debitorie, il Governo ha cercato di individuare soluzioni normative e finanziarie capaci di venire incontro alle esigenze delle imprese, avviando un'azione di graduale liquidazione dei debiti, attraverso modalità compatibili con le vigenti preclusioni di carattere finanziario. Ciò anche attraverso serrate azioni politiche di negoziato a livello europeo per ottenere un margine di flessibilità del patto di stabilità e crescita.

Così il Consiglio europeo del 14 marzo 2013, facendo seguito agli orientamenti già espressi nel giugno e nel dicembre del 2012, ha riconosciuto la necessità di porre rimedio al fenomeno anche attraverso modalità di risanamento differenziate, in modo da utilizzare spazi di flessibilità per azioni di sostegno alla crescita e all'occupazione, pur nel rispetto della necessaria stabilità finanziaria. In sintonia con le linee espresse dal Consiglio europeo, la Commissione europea, con la dichiarazione del 18 marzo 2013, ha sottolineato l'urgenza di una pronta risoluzione del tema dei pagamenti arretrati della pubblica amministrazione e chiarito i termini operativi della nozione di flessibilità. In particolare, la Commissione ha richiamato gli Stati membri al recepimento ed all'applicazione della [direttiva 16 febbraio 2011, n. 2011/7/UE](#) (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), al fine di porre un freno all'accumulo di debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni. La Commissione ha proposto, inoltre, un piano finanziario idoneo a liquidare i debiti commerciali pregressi, anche in considerazione del fatto che il patto di stabilità e crescita permette di tener conto di alcuni "fattori rilevanti" nella valutazione del disavanzo e del debito (clausola di flessibilità). Il recepimento della [direttiva n. 2011/7/UE](#) è avvenuto con [D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192](#) (Modifiche al [D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231](#), per l'integrale recepimento della [direttiva 2011/7/UE](#) relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'[articolo 10, comma 1, della L. 11 novembre 2011, n. 180](#)), il quale ha, tuttavia, disposto la propria applicazione alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1 gennaio 2013.

4.2.- Nel contesto testé descritto, è stato emanato il [D.L. n. 35 del 2013](#), il quale ha introdotto una disciplina di carattere speciale e temporanea, derogatoria del patto di stabilità interno e di altre disposizioni in materia di finanza pubblica, per il pagamento dei debiti scaduti delle amministrazioni pubbliche.

In particolare, nel citato decreto-legge sono contenute le misure dirette a consentire il pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni di debiti scaduti, con modalità differenti per gli enti locali (art. 1), le Regioni e le Province autonome (art. 2), gli enti del Servizio sanitario nazionale per il tramite delle Regioni (art. 3) e le amministrazioni statali (art. 5). Si tratta di disposizioni espressamente "volte ad assicurare l'unità giuridica ed economica dell'ordinamento" (art. 6, comma 1).

Pur con alcune differenze rispetto alle tipologie dei debiti oggetto delle misure ed alle procedure, gli strumenti all'uopo previsti sono riconducibili a due fattispecie: l'allentamento del patto di stabilità interno e la concessione di

anticipazioni di liquidità. La prima misura, consistente nel riconoscimento di "spazi finanziari", ossia di importi finanziari che vengono esclusi dal computo del patto di stabilità interno, non rileva nella questione sottoposta all'attenzione di questa Corte.

La seconda misura, che riguarda direttamente l'esame delle questioni di costituzionalità in questa sede sollevate, attiene alle anticipazioni di liquidità, meccanismi finanziari attraverso i quali - pur rimanendo vietata la loro utilizzazione per la copertura di spese, che non sarebbero consentite dalla nostra Costituzione e dai vincoli europei - viene posto rimedio a gravi deficienze della disponibilità di cassa degli enti interessati dai ritardi.

A parte le prerogative attribuite agli enti locali e ad altre amministrazioni pubbliche, anch'esse non rilevanti nel presente contesto, gli *artt. 2 e 3 del D.L. n. 35 del 2013* hanno previsto speciali prescrizioni per i debiti delle Regioni, siano essi debiti contratti direttamente oppure maturati nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Tali disposizioni devono essere considerate, nella lettura ermeneutica in prosieguo specificata, vere e proprie norme interposte ai fini della perimetrazione degli interventi compatibili con i vincoli derivanti dai parametri costituzionali invocati dal rimettente.

Le suddette norme risultano così formulate: art. 2 (Pagamenti dei debiti delle regioni e delle province autonome) "1. Le regioni e le province autonome che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi da quelli finanziari e sanitari di cui all'articolo 3, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a causa di carenza di liquidità, in deroga all'*articolo 10, secondo comma, della L. 16 maggio 1970, n. 281*, e all'*articolo 32, comma 24, lettera b), della L. 12 novembre 2011, n. 183*, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, chiedono al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di somme da destinare ai predetti pagamenti, a valere sulle risorse della "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" di cui all'articolo 1, comma 10. 2. Le somme di cui al comma 1 da concedere, proporzionalmente, a ciascuna regione sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 maggio 2013 3. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, si provvede, a seguito: a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, maggiorata degli interessi; b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente; c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione

delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione. ... 6. Il pagamento dei debiti oggetto del presente articolo deve riguardare, per almeno due terzi, residui passivi in via prioritaria di parte capitale, anche perenti, nei confronti degli enti locali, purché nel limite di corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi ovvero, ove inferiori, nella loro totalità. Tali risorse devono, ove nulla osti, essere utilizzate dagli enti locali prioritariamente per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012 ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. All'atto dell'estinzione da parte della Regione dei debiti elencati nel piano di pagamento nei confronti degli enti locali o di altre pubbliche amministrazioni, ciascun ente locale o amministrazione pubblica interessata provvede all'immediata estinzione dei propri debiti. ..."; art. 3 (Pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale-SSN) "1. Lo Stato è autorizzato ad effettuare anticipazioni di liquidità alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano a valere sulle risorse della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale" di cui all'articolo 1, comma 10, al fine di favorire l'accelerazione dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale ed in relazione: a) agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti all'applicazione del [D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#); b) alle mancate erogazioni per competenza e/o per cassa delle somme dovute dalle regioni ai rispettivi servizi sanitari regionali a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i trasferimenti di somme dai conti di tesoreria e dal bilancio statale e le coperture regionali dei disavanzi sanitari, come risultanti nelle voci "crediti verso regione per spesa corrente" e "crediti verso regione per ripiano perdite" nelle voci di credito degli enti del SSN verso le rispettive regioni dei modelli SP. ... 4. Le regioni e le province autonome che, a causa di carenza di liquidità, non possono far fronte ai pagamenti di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga all'[articolo 10, secondo comma, della L. 16 maggio 1970, n. 281](#), e all'[articolo 32, comma 24, lettera b\), della L. 12 novembre 2011, n. 183](#), trasmettono, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 31 maggio 2013 l'istanza di accesso all'anticipazione di liquidità di cui al comma 2, ed entro il 15 dicembre 2013 l'istanza di accesso all'anticipazione di liquidità di cui al comma 3, per l'avvio delle necessarie procedure amministrative ai fini di cui al comma 5 5. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, da accreditare sui conti intestati alla sanità di cui all'[articolo 21 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), si provvede, anche in tranches successive, a seguito: a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, prioritariamente volte alla riduzione della spesa

corrente, verificate dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa; b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del 31 dicembre 2012 e comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente, e dettagliatamente elencati Nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto ai debiti di cui al primo periodo della presente lettera, il piano dei pagamenti può comprendere debiti certi, sorti entro il 31 dicembre 2012, intendendosi sorti i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine; c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione. 6. All'atto dell'erogazione le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento: dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa, rilasciata dal responsabile della gestione sanitaria accentrata, ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione all'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma 4. Quanto previsto dal presente comma costituisce adempimento regionale ai fini e per gli effetti dell'[articolo 2, comma 68, lettera c\), della L. 23 dicembre 2009, n. 191](#), prorogato a decorrere dal 2013 dall'[articolo 15, comma 24, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2012, n. 135](#). 7. A decorrere dall'anno 2013 costituisce adempimento regionale ... l'erogazione, da parte della regione al proprio Servizio sanitario regionale, entro la fine dell'anno, di almeno il 90% delle somme che la regione incassa nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a valere su risorse proprie dell'anno, destina al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale. A decorrere dall'anno 2015 la predetta percentuale è rideterminata al valore del 95 per cento e la restante quota deve essere erogata al servizio sanitario regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo. ... 9. Nell'ambito del procedimento di cui all'[articolo 1, comma 174, della L. 30 dicembre 2004, n. 311](#), le regioni possono far valere le somme attinte sull'anticipazione di liquidità di cui al presente articolo, con riferimento alle risorse in termini di competenza di cui al comma 1, lettera b), come valutate dal citato Tavolo di verifica degli adempimenti. A tal fine, per l'anno 2013, il termine del 31 maggio di cui al citato [articolo 1, comma 174, della L. 30 dicembre 2004, n. 311](#) è differito al 15 luglio e conseguentemente il termine del 30 aprile è differito al 15 maggio".

4.3.- È proprio dalla corretta interpretazione delle richiamate norme interposte - e del contesto sistematico del *D.L. n. 35 del 2013* - che discende la soluzione del presente giudizio. Infatti, le tesi che si fronteggiano riguardano la natura del finanziamento attribuito alla Regione: mera anticipazione di liquidità, inidonea a garantire coperture di spesa o disavanzi, secondo l'assunto del rimettente, oppure vero e proprio mutuo di scopo, secondo la tesi della Regione, in ciò avallata dall'opinione del Procuratore regionale della Corte dei conti. In altre parole, il profilo dirimente della presente questione consiste nel verificare se le norme regionali censurate siano una fedele specificazione delle disposizioni statali, come ritenuto dalla Regione e dallo stesso Procuratore, oppure se esse vi contrastino.

4.3.1.- L'esegesi del decreto-legge non può prescindere dalla considerazione che nelle sue premesse vengono sottolineate "l'assoluta necessità di predisporre interventi di immediata eseguibilità rivolti a graduare il flusso dei pagamenti, accordando priorità ai crediti che le imprese non hanno ceduto al sistema creditizio" e la "straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in materia di pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione".

L'art. 2, comma 1, del *D.L. n. 35 del 2013* dispone testualmente che le Regioni "che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti ... a causa di carenza di liquidità ... chiedono al Ministero dell'economia e delle finanze ... l'anticipazione di somme da destinare ai predetti pagamenti".

Con formulazione analoga, il comma 1 del successivo art. 3 autorizza lo Stato ad effettuare anticipazioni di liquidità alle regioni "al fine di favorire l'accelerazione dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale".

L'art. 1, comma 13, dello stesso decreto-legge prevede un'anticipazione di liquidità a favore degli enti locali, sostanzialmente analoga a quelle previste per le regioni e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, rispettivamente dai citati artt. 2 e 3, con la sola differenza che è concessa dalla Cassa depositi e prestiti. Con riferimento a questa fattispecie il Ministero dell'economia e delle finanze, con nota del 7 maggio 2013 indirizzata alla predetta Cassa, ha precisato che per i debiti fuori bilancio può essere concessa l'anticipazione purché essi siano stati preventivamente riconosciuti, prevedendo la relativa copertura finanziaria, ed ha fornito le istruzioni per la loro corretta contabilizzazione (entrata, Titolo V; spesa, Titolo III), precisando che "l'anticipazione di liquidità non comporta ampliamento di copertura finanziaria in termini di competenza".

La I Commissione della Camera dei deputati (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), a proposito del disegno di legge n. 676-A, ha espresso parere favorevole, dopo aver valutato le disposizioni alla luce dell'art. 119, sesto comma, Cost., ed ha ritenuto che la norma costituzionale non risultasse violata "in quanto nel caso delle disposizioni sopra citate si tratterebbe di un'erogazione avente natura di anticipazione di liquidità ... le somme medesime non rilevano - secondo la Ragioneria generale dello Stato - ai fini della copertura e, per i riflessi sui saldi di finanza pubblica, incidono solo sul fabbisogno e sul debito, ma non sull'indebitamento ... di conseguenza, secondo la nota della Ragioneria, "non si tratta di un vero e proprio prestito da includere nel campo di applicazione dell'articolo 119, comma sesto, della

Costituzione, in quanto non comporta un ampliamento di copertura finanziaria in termini di competenza, ma si configura come mera anticipazione di liquidità, a fronte di coperture già individuate".

Dalla formulazione di dette disposizioni si ricava che:

a) la premessa del decreto-legge depone a favore della natura di mera anticipazione di cassa, facendo riferimento a debiti della pubblica amministrazione che, proprio in ragione della loro appartenenza, devono essere già compresi nei bilanci dei decorsi esercizi; b) la destinazione delle assegnazioni ex *D.L. n. 35 del 2013* al pagamento di residui passivi, cioè di oneri già previsti in bilanci precedenti e, per ciò stesso, già finanziati, esclude di per sé che dette assegnazioni costituiscano copertura degli stessi; c) il riferimento a situazioni debitorie degli enti destinatari dell'anticipazione conferma in modo implicito che non si tratta di nuova copertura, dal momento che i debiti dell'amministrazione regionale possono legalmente sorgere solo all'interno di una gestione del bilancio, nel caso di specie temporalmente dimensionata in periodo anteriore al 31 dicembre 2012.

4.3.2.- Non ignora, peraltro, questa Corte che la normativa statale contenuta nel *D.L. n. 35 del 2013* presenta profili di ambiguità riguardo alla natura del finanziamento. Infatti, la restituzione di capitale ed interessi è prevista, mediante la predisposizione di un piano di ammortamento, in un periodo non superiore a trenta anni. Quest'ultimo, per la sua durata, appare diverso da uno degli elementi tipici, la brevità, dell'anticipazione di cassa (sentenza n. 188 del 2014).

Anche la locuzione utilizzata all'art. 3, comma 4, dello stesso decreto-legge - secondo cui l'anticipazione in questione è fatta "in deroga all'*articolo 10, secondo comma, della L. 16 maggio 1970, n. 281*, e all'*articolo 32, comma 24, lettera b), della L. 12 novembre 2011, n. 183*", norme che stabiliscono i limiti di indebitamento per le Regioni - non appare particolarmente precisa.

Altre ambiguità si rilevano per quel che concerne le anticipazioni nel settore sanitario: le previsioni normative, da un lato, fanno riferimento ad "anticipazioni di liquidità" ed a "pagamenti" (art. 3, comma 1), contemplando tuttavia l'utilizzo a copertura per gli "ammortamenti non sterilizzati" (art. 3, comma 1, lettera a) e per "mancate erogazioni per competenza" (art. 3, comma 1, lettera b).

Se alcune aporie semantiche possono suscitare qualche perplessità circa la tecnica legislativa impiegata, non v'è dubbio che utilizzare detti profili di ambiguità per qualificare il finanziamento in esame come vero e proprio mutuo, anziché mera anticipazione di liquidità, porterebbe inevitabilmente a concludere che anche le norme interposte sarebbero contrarie a Costituzione, in quanto palesemente in contrasto con la prescrizione *dell'art. 119, sesto comma, Cost.*, il cui rispetto, al contrario, era attestato in sede di lavori preparatori della legge di conversione del *D.L. n. 35 del 2013*.

Deve essere dunque condivisa l'opinione del rimettente, secondo cui il meccanismo normativo creato dal legislatore statale risulta influente sulla sola gestione di cassa: d'altronde, quando una disposizione si presta a più interpretazioni e solo una risulta conforme al parametro costituzionale, al testo legislativo va attribuito il significato compatibile con la Costituzione.

Un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata delle norme statali porta dunque a concludere che le anticipazioni di liquidità altro non costituiscono che anticipazioni di cassa di più lunga durata temporale rispetto a quelle ordinarie. La loro ratio, quale si ricava dalla genesi del decreto-legge e dai suoi lavori preparatori, è quella di riallineare nel tempo la cassa degli enti strutturalmente deficitari con la competenza, attraverso un'utilizzazione limitata al pagamento delle passività pregresse unita a contestuali risparmi nei bilanci futuri, proporzionati alle quote di debito inerenti alla restituzione della anticipazione stessa così da rientrare dai disavanzi gradualmente ed in modo temporaneamente e finanziariamente proporzionato alla restituzione dell'anticipazione. E d'altronde - come emerge dalla formulazione della norma statale (l'onere stimato in 6,25 miliardi di Euro, 2,5 miliardi di Euro per il 2013 e 3,7 miliardi di Euro per il 2014, per le anticipazioni di liquidità da restituire in un periodo non superiore a trent'anni è stato collegato al rendimento dei BTP a 5 anni) - il collegamento del finanziamento dell'ente territoriale ai titoli del debito pubblico è ulteriore elemento a favore della tesi che tali operazioni non possano finanziare la copertura di disavanzi o spese di pertinenza degli esercizi successivi all'entrata in vigore del [D.L. n. 35 del 2013](#).

5.- Occorre poi procedere all'interpretazione della questione posta dal giudice rimettente. Sebbene quest'ultima sia sollevata con riferimento sia alle poste di entrata del finanziamento statale, sia a quelle di spesa, oggetto di censura sono in realtà solo queste ultime, poiché dalla motivazione dell'ordinanza si evince con chiarezza che non sarebbe illegittima l'allocazione del finanziamento statale nel Titolo V dell'entrata, posta contabile che effettivamente concerne le entrate derivanti da operazioni creditizie, prestiti e anticipazioni di cassa e di liquidità, bensì la sua mancata neutralizzazione attraverso una posta di analogo importo al Titolo III della spesa, in modo da evitare che la liquidità confluisca nella copertura integrativa di oneri diversi da quelli previsti dal [D.L. n. 35 del 2013](#).

Oltre che alla mancata neutralizzazione il sospetto di illegittimità viene poi rivolto alla variazione di spesa, nella parte in cui le somme anticipate dallo Stato sarebbero destinate a finalità diverse da quelle inerenti al finanziamento statale.

6.- Alla luce delle esposte premesse, le questioni sollevate dalla Corte dei conti sono fondate sia in riferimento all'art. 81 che [all'art. 119, sesto comma, Cost.](#) È tuttavia da precisare che l'illegittimità non riguarda l'allocazione delle partite di entrata precedentemente richiamate ed in particolare la UPB DB902 - capitolo 59300 "Anticipazione a valere sul fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili [art. 2 del D.L. n. 35 del 2013](#)" e capitolo 59350 "Anticipazione a valere sul fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili [art. 3 del D.L. n. 35 del 2013](#)" correttamente inserita nel Titolo V afferente alle entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie (ove peraltro transitano indifferentemente sia i mutui di scopo che le anticipazioni di liquidità), bensì le partite di spesa UPB DB09010 - capitolo 200/0 "Disavanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2012" e DB20151 - capitolo 56981 "Trasferimenti alle aziende sanitarie regionali per l'erogazione delle risorse di cui all'anticipazione di liquidità ai sensi dell'[art. 3, comma 2, del D.L. n. 35 del 2013](#)" e capitolo 56985

"Trasferimenti alle aziende sanitarie regionali per l'erogazione delle risorse di cui all'anticipazione di liquidità ai sensi dell'[art. 3, comma 2 del D.L. n. 35 del 2013](#)".

La prima partita di spesa viene destinata dalla Regione a ripianare il disavanzo d'amministrazione del 2012 e, per i motivi successivamente meglio specificati, viola gli [artt. 81 e 119, sesto comma, Cost.](#), in relazione agli [artt. 2 e 3 del D.L. n. 35 del 2013](#).

Nessuna delle due norme interposte consente di utilizzare le anticipazioni di liquidità per migliorare il risultato di amministrazione della Regione. Ciò sia con riguardo all'equilibrio di bilancio, che viene pregiudicato dall'impiego di un prestito per ottenere effetti economico-patrimoniali, sia con riguardo alla natura giuridica dell'operazione, diversa dalla finalità di investimento di cui alla "regola aurea" codificata nel richiamato [art. 119, sesto comma, Cost.](#)

La seconda partita viene destinata ad ampliare la spesa di competenza dell'esercizio 2013, precludendo l'adempimento delle obbligazioni pregresse che, per espressa previsione del legislatore, sono quelle iscritte nella parte del bilancio relativa agli esercizi pregressi.

In tal modo viene pregiudicato sia l'equilibrio del bilancio - poiché l'illegittima destinazione viene a sommarsi, in termini di passività, alle pregresse situazioni debitorie inevase - sia il rispetto [dell'art. 119, sesto comma, Cost.](#), perché la copertura della maggiore spesa di competenza viene fronteggiata con il prestito dello Stato, il cui impiego dovrebbe essere limitato a migliorare la situazione di cassa.

La variazione di bilancio è altresì illegittima nella parte del Titolo III della spesa ove non sono previste partite speculari a quelle di entrata iscritte al Titolo V. La mancata simmetria degli importi iscritti nei predetti Titoli di bilancio impedisce di "neutralizzare" gli effetti dell'anticipazione di liquidità sulla spesa corrente e di competenza.

Mentre il legislatore statale, alla luce di quanto in precedenza argomentato, ha conciliato negli [artt. 2 e 3 del D.L. n. 35 del 2013](#) le dialettiche finalità del rispetto degli equilibri di bilancio e della "regola aurea" con la necessità di adempiere ad oneri pregressi, attraverso una mera anticipazione di cassa di lungo periodo ed un parallelo rientro dal deficit (mediante proporzionate riduzioni della spesa corrente nel periodo di ammortamento dell'anticipazione di cassa), quello regionale, con le impugnite variazioni di bilancio, ha finito per aggravare le disfunzioni cui l'anticipazione stessa doveva porre rimedio.

Il simmetrico processo di rientro dal deficit di liquidità avrebbe dovuto essere invece accompagnato nel lungo periodo da una proporzionata riduzione della situazione debitoria e dal riequilibrio dello stato economico-patrimoniale della Regione, il cui turbamento è all'origine di dette disfunzioni.

Al contrario, il legislatore regionale, manipolando lo schema legislativo che si fonda sul parallelismo di tali delicati processi, ha contemporaneamente: a) alterato il futuro risultato di amministrazione, nella misura in cui ha considerato tra le risorse destinate alla copertura di nuove spese una mera anticipazione di liquidità (sulla incostituzionalità di norme creatrici di pratiche contabili finalizzate a consentire capacità apparente di spesa, si vedano le sentenze n. 266 e n. 138 del 2013 e n. 309 del 2012); b) omesso di impiegare le somme per l'adempimento degli obblighi pregressi, siano essi quelli previsti

dall'art. 2 o dall'[art. 3 del D.L. n. 35 del 2013](#) (in tema di squilibrio di bilancio originato da situazioni debitorie provocate dall'inerzia e dai ritardi del legislatore regionale, si veda la sentenza 250 del 2013); c) utilizzato per spese di competenza dell'esercizio 2013 l'anticipazione dello Stato, gestendola come un contratto di mutuo in patente contrasto con la "regola aurea" di cui [all'art. 119, sesto comma, Cost.](#) (sentenze n. 188 del 2014 e n. 425 del 2004).

6.1.- Non è dunque fondata l'eccezione della Regione, secondo cui l'utilizzazione prevista dalle disposizioni impugnate non avrebbe creato effetti espansivi della spesa.

Infatti, come correttamente argomentato dal rimettente, la destinazione delle somme anticipate alla copertura del disavanzo pregresso ed a spese della competenza 2013 finisce per alterare il risultato di amministrazione, nella parte in cui riduce artificiosamente il disavanzo sommandovi la liquidità acquisita, e peggiora il risultato consentendo spese della competenza 2013, anziché prescrivere l'adempimento delle situazioni debitorie non onorate (residui passivi e residui perenti non prescritti).

Proprio per evitare detto effetto, la sezione delle autonomie della Corte dei conti (delibera n. 19 del 2014) - nell'esercizio della funzione nomofilattica in sede di controllo sugli enti territoriali (sentenza n. 39 del 2014) - e lo stesso Ministero dell'economia e delle finanze - nel contratto stipulato per la concessione e la restituzione dell'anticipazione - hanno previsto l'obbligo di sterilizzare l'anticipazione, affinché la stessa da strumento di flessibilizzazione della cassa non diventi anomalo mezzo di copertura di nuove spese e di riduzione del disavanzo con modalità contrarie agli [artt. 81 e 119, sesto comma, Cost.](#)

L'anticipazione non deve, infatti, rappresentare una risorsa aggiuntiva per la copertura di spese o disavanzi, bensì un istituto di natura finanziario-contabile avente lo scopo di fornire liquidità per onorare debiti pregressi, già regolarmente iscritti in bilancio ed impegnati o comunque vincolati.

6.2.- Anche l'argomento eccepito dalla Regione, in consonanza con la tesi della Procura regionale della Corte dei conti - secondo cui la neutralizzazione della somma anticipata "non sarebbe strettamente necessitata in forza dei principi derivanti dalle norme costituzionali e da quelli espressi dal decreto-legge istitutivo delle risorse correttive degli squilibri degli enti territoriali e locali" e "le modalità di contabilizzazione adottate dalla regione non contrasterebbero con la disciplina particolare del [decreto-legge 35](#), atteso che, a fronte dell'obbligo di restituzione in rate annuali costanti fino al 2043, appare coerente l'iscrizione nel conto del bilancio della quota capitale e della corrispondente quota interessi di competenza" - è destituito di fondamento.

Essa contrasta in modo palese con il combinato disposto [dell'art. 119, sesto comma, Cost.](#) - secondo cui le regioni " possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento" - e dell'art. 3 rubricato "Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici", comma 17, della [L. 24 dicembre 2003, n. 350](#) (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), secondo cui "... costituiscono indebitamento, agli effetti [dell'art. 119, sesto comma, della Costituzione](#), l'assunzione di mutui Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato art. 119, le

operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio".

Dalle norme evocate si ricava inequivocabilmente che se l'anticipazione di liquidità fosse da considerare un mutuo ai sensi del citato art. 3, comma 17, la norma statale che la prevede sarebbe in contrasto con il richiamato parametro costituzionale e, conseguentemente, sarebbe essa stessa illegittima. A parte l'obbligo dell'interprete di attribuire alla legge, in casi di polivalenza semantica, un significato conforme a Costituzione, nel caso in esame proprio la combinazione di dette norme e la genesi del [D.L. n. 35 del 2013](#) non consentono alternative alla classificazione quale anticipazione di liquidità delle somme attribuite dallo Stato e da quest'ultimo acquisite attraverso l'emissione di titoli del debito pubblico.

Peraltro, questa Corte ha già avuto modo di affermare che "la ratio del divieto di indebitamento per finalità diverse dagli investimenti trova fondamento in una nozione economica di relativa semplicità. Infatti, risulta di chiara evidenza che destinazioni diverse dall'investimento finiscono inevitabilmente per depauperare il patrimonio dell'ente pubblico che ricorre al credito" (sentenza n. 188 del 2014).

6.3.- Anche l'eccezione formulata dalla Regione - secondo cui, nel caso in cui si ritenesse che "il quinto capoverso dell'art. 119 possa essere minacciato dalle leggi regionali che si considerano in relazione al vincolo dell'indebitamento", non vi sarebbe prova dell'"avvenuta utilizzazione delle risorse del [decreto 35](#) per spese diverse da quelle costituenti debito esigibile alla data del 31.12.2012" e non vi sarebbero conseguentemente effetti lesivi - non è meritevole di accoglimento per più ordini di ragioni: a) la mancata utilizzazione dell'anticipazione di liquidità per far fronte agli oneri pregressi previsti dal [D.L. n. 35 del 2013](#) e la non consentita allocazione della stessa in bilancio determinano, da parte delle disposizioni impugnate, la lesione in modo diretto dei precetti costituzionali invocati; b) la allocazione finalizzata a ripianare il disavanzo di amministrazione costituisce già "avvenuta utilizzazione" non conforme a Costituzione dal momento che la liquidità, anziché essere impiegata per il pagamento dei debiti pregressi è stata acquisita nella disponibilità finanziaria dell'ente, finendo per alterare in modo non veritiero il risultato di amministrazione, attraverso la sommatoria con le componenti attive e passive della gestione finanziaria (in tema di risultato di amministrazione quale sommatoria algebrica tra riscossioni, pagamenti, residui attivi, passivi e fondo di cassa, si veda la sentenza n. 70 del 2012); c) detta allocazione, ove fosse conservata, impedirebbe una corretta parifica del risultato di amministrazione con conseguenze anche sugli esercizi futuri della Regione Piemonte, per effetto del principio di continuità del bilancio, il quale collega gli esercizi sopravvenienti nel tempo in modo ordinato e concatenato; d) la conservazione nel bilancio consuntivo delle somme stanziato per effetto delle norme oggetto di impugnazione impedisce al Commissario straordinario del Governo di impiegare le somme inutilizzate per le finalità di legge.

7.- Con riguardo al profilo sub d), è intervenuto - nelle more del presente giudizio - l'[art. 1, commi da 452 a 458, della L. n. 190 del 2014](#), la cui

attuazione ha comportato la nomina del Presidente della Regione Piemonte quale Commissario straordinario del Governo "per il tempestivo pagamento dei debiti pregressi della regione".

A fronte dell'autorizzazione all'apertura di apposita contabilità speciale da parte del Commissario straordinario prevista dal comma 453, il comma 454 stabilisce che la gestione commissariale piemontese "assume, con bilancio separato rispetto a quello della regione: a) i debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2013 della regione, compresi i residui perenti non riscritti in bilancio, per un importo non superiore a quello delle risorse assegnate alla regione Piemonte a valere sul Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui agli *articoli 2 e 3 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 giugno 2013, n. 64*, e successive modificazioni, destinati ad essere pagati a valere sulle risorse ancora non erogate previste, distintamente per la parte sanitaria e per quella non sanitaria, delle predette anticipazioni; b) il debito contratto dalla regione Piemonte per le anticipazioni di liquidità già contratte ai sensi del richiamato *articolo 2 del D.L. n. 35 del 2013*. La medesima gestione commissariale può assumere, con il bilancio separato rispetto a quello della regione, anche il debito contratto dalla regione Piemonte per le anticipazioni di liquidità già contratte ai sensi del richiamato *articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013*".

Per effetto delle citate norme sopravvenute e della presente declaratoria di incostituzionalità le somme non correttamente impiegate potranno quindi entrare nella disponibilità del Commissario straordinario al fine di liquidare le passività pregresse ed evitare, almeno per la parte recuperata, un ulteriore debito statale e regionale: infatti dal comma 452 si deduce che il Commissario straordinario potrà utilizzare pienamente quanto già versato dallo Stato alla Regione Piemonte e da questa non erogato.

Ne consegue ulteriormente che il Commissario straordinario deputato ad assicurare la corretta gestione delle partite debitorie e creditorie interessate all'eccezionale operazione finanziata dallo Stato, potrà realizzare con cadenza annuale, fino all'estinzione della gestione straordinaria, apposite regolazioni finanziarie col bilancio regionale, idonee a prevenire errori e duplicazioni di spesa ed a garantire la tutela degli interessi finanziari ispiratori della complessa manovra istituita dal legislatore statale.

Infatti, dalla sopravvenuta *L. n. 190 del 2014*, si ricava che, a conclusione di ciascun esercizio della gestione commissariale, dovrà essere verificata la coerenza tra i dati del rendiconto della Regione Piemonte e quello coevo del Commissario, la correttezza delle regolazioni contabili, in particolare di quelle inerenti al passaggio da un bilancio all'altro dei residui perenti e passivi, delle quote di anticipazione e delle quote di restituzione rateale del finanziamento. Con specifico riguardo alla attività di parifica della Corte dei conti, quest'ultima dovrà verificare - alla luce del descritto sistema binario - i risultati di amministrazione della Regione Piemonte negli esercizi successivi a quello in relazione al quale è stata sollevata questione di legittimità costituzionale.

8.- Dunque, una legge dello Stato, nata - dopo una complessa elaborazione caratterizzata dall'esigenza di conciliare i dialettici interessi di salvaguardia della "regola aurea" e dell'adempimento delle obbligazioni pregresse - per porre rimedio agli intollerabili ritardi nei pagamenti, ha subito, per effetto del

non corretta attuazione da parte delle disposizioni regionali impugnate, una singolare eterogenesi dei fini, i cui più sorprendenti esiti sono costituiti dalla mancata spendita delle anticipazioni di cassa, dall'allargamento oltre i limiti di legge della spesa di competenza, dall'alterazione del risultato di amministrazione, dalla mancata copertura negli esercizi futuri del deficit antecedente alle erogazioni di cui agli *artt. 2 e 3 del D.L. n. 35 del 2013*, dalla conseguente nomina di un Commissario straordinario di Governo.

Per quanto considerato deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale per contrasto con gli *artt. 81 e 119, sesto comma, Cost.* ed in relazione agli *artt. 2 e 3 del D.L. n. 35 del 2013*: della L.R. Piemonte n. 16 del 2013, nella parte spesa relativa alle UPB DB09010 - capitolo 200/0 "Disavanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2012" e UPB DB20151 - capitolo 156981 "Trasferimenti alle aziende sanitarie regionali per l'erogazione delle risorse di cui all'anticipazione di liquidità ai sensi dell'*art. 3, comma 2, del D.L. n. 35 del 2013*"; degli artt. 1 e 2 della L.R. Piemonte n. 19 del 2013, nella parte in cui hanno approvato gli Allegati A) e C) rispettivamente per la parte spesa UPB DB09010 - capitolo 200/0 "Disavanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2012", che ha previsto l'incremento delle dotazioni destinate a ridurre il disavanzo di amministrazione, e per la parte spesa UPB DB20151, che ha istituito il capitolo 156985 "Trasferimenti alle aziende sanitarie regionali per l'erogazione delle risorse di cui all'anticipazione di liquidità ai sensi dell'*art. 3, comma 2, del D.L. n. 35 del 2013*"; delle citate L.R. n. 16 e L.R. n. 19 del 2013, nella parte in cui non prevedono l'inserimento nel Titolo III della spesa di una posta sterilizzante di pari importo delle somme dello Stato complessivamente incamerate al Titolo V dell'entrata dalla Regione.

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

- 1) dichiara l'illegittimità costituzionale della L.R. Piemonte 6 agosto 2013, n. 16 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015), nella parte in cui istituisce la spesa relativa alle UPB DB09010 - capitolo 200/0 "Disavanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2012" e UPB DB20151 - capitolo 156981 "Trasferimenti alle aziende sanitarie regionali per l'erogazione delle risorse di cui all'anticipazione di liquidità ai sensi dell'*art. 3, comma 2, del D.L. n. 35 del 2013*";
- 2) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della L.R. Piemonte 29 ottobre 2013, n. 19 (Ulteriori disposizioni finanziarie per l'anno 2013 e pluriennale 2013-2015), nella parte in cui hanno approvato gli Allegati A) e C) rispettivamente per la parte spesa UPB DB09010 - capitolo 200/0 "Disavanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2012" e per la parte spesa UPB DB20151 - capitolo 156985 "Trasferimenti alle aziende sanitarie regionali per l'erogazione delle risorse di cui all'anticipazione di liquidità ai sensi dell'*art. 3, comma 2, del D.L. n. 35 del 2013*";
- 3) dichiara l'illegittimità costituzionale della L.R. Piemonte n. 16 del 2013 e della L.R. Piemonte n. 19 del 2013, nella parte in cui non prevedono l'inserimento, nel Titolo III della spesa del bilancio 2013, di una posta di

importo pari alle somme complessivamente incamerate al Titolo V dell'entrata ed erogate da parte dello Stato ai sensi degli *artt. 2 e 3 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35* (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, della L. 6 giugno 2013, n. 64*.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2015.

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2015.